



Disposizioni regionali in materia di gestione nuova fase emergenza sanitaria COVID-19

Procedure e modulistica

Documento aggiornato al 26 novembre 2020

Indice

Premessa	3
Regione Abruzzo:.....	5
Regione Calabria:	21
Regione Campania.....	27
Regione Emilia Romagna.....	30
Regione Lazio:.....	35
Regione Liguria:.....	40
Regione Lombardia:	46
Regione Piemonte:	58
Regione Toscana	63
Regione Umbria.....	68
Regione Veneto:.....	72

Premessa

Gentile Delegato,

ai sensi di quanto disposto a livello nazionale dal Decreto Legge 3 novembre 2020, recante “*ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus*” e delle indicazioni fornite dalle Regioni e dalle Prov. Autonome per quanto di competenza, si registra una generalizzata possibilità di sospensione dei tirocini extracurricolari attualmente in corso e di attivazione delle modalità di svolgimento del tirocinio alternative alla presenza.

Si premette che l’attivazione in presenza dei tirocini extracurricolari è possibile a condizione che il soggetto ospitante garantisca il rispetto di tutte le specifiche misure di sicurezza e prevenzione - di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione al virus negli ambienti di lavoro - definite a livello nazionale e regionale, previste per il settore e il luogo di lavoro ove si realizza l’attività prevista dal progetto formativo di tirocinio. Si suggerisce, pertanto, di procedere con la massima cautela, solo dopo aver preso completa visione dei provvedimenti nazionali e regionali di riferimento e averne verificato l’applicazione presso la sede di svolgimento del tirocinio.

Nello specifico, con riferimento ai provvedimenti regionali ad oggi adottati, si rilevano le seguenti casistiche.

1. Regioni che hanno previsto la possibilità di sospendere o di svolgere in modalità alternativa alla presenza i tirocini attualmente in corso e di attivare nuovi tirocini in presenza o in modalità alternativa alla presenza purché non sia mista (alternanza presenza – smart working): Campania, Emilia Romagna, Lazio e Toscana
2. Regioni che hanno previsto la possibilità di sospendere o di svolgere in modalità alternativa alla presenza i tirocini attualmente in corso e di attivare nuovi tirocini in presenza e/o in modalità alternativa alla presenza prevedendo anche di alternare la modalità presenza a quella a distanza: Calabria, Liguria Lombardia, Piemonte e Veneto
3. Regione Umbria e Veneto che hanno disposto la sospensione dei tirocini extracurricolari con riferimento ai soli tirocini finanziati.

Si precisa che il quadro sopra rappresentato è aggiornato alle ore 13 del 26 novembre 2020 e che eventuali successivi provvedimenti regionali saranno monitorati e comunicati.

Resta fermo tutto quanto stabilito dalle Regioni avente ad oggetto “Misure di prevenzione per emergenza Covid19”, valido per quanto riferito alle precedenti fasi dell’emergenza e per quanto non risulta modificato o superato da nuove disposizioni, nonché le specifiche disposizioni adottate nell’ambito dei singoli Avvisi Pubblici in ragione delle precise peculiarità degli stessi.

Le specifiche disposizioni regionali e gli aspetti procedurali sono descritti nel documento allegato alla presente “Disposizioni regionali in materia di gestione nuova fase emergenza sanitaria COVID-19 aggiornato al 26 novembre 2020”.

Nel ringraziarti per la collaborazione, l’occasione è gradita per inviare i nostri più cordiali saluti.

FAQ AGGIORNATE:

Abruzzo [FAQ aggiornate al 17/11/2020](#)

Lazio [FAQ aggiornata al 06/11/2020](#)

Liguria ([Nota operativa concernente i tirocinanti sottoposti a quarantena fiduciaria o obbligatoria e/o in attesa di tampone e/o in sorveglianza attiva – Covid-19](#)) ([FAQ](#))

Lombardia [FAQ aggiornate al 04/11/2020](#)

Piemonte [FAQ aggiornate al 20/11/2020](#)

Regione Abruzzo:

Riferimenti delle disposizioni regionali: Ordinanza Sui Tirocini Extracurricolari Attivati Nella Regione Abruzzo. Ulteriori Disposizioni n. 101 del 09/11/2020

ART. 1

1. E' consentita, per tutta la durata delle disposizioni contenute nel D.p.c.m 3 novembre 2020, fissata al 3 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe e quanto indicato nei commi successivi, l'attivazione o la prosecuzione dei tirocini extracurricolari in modalità in presenza nell'ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti, e nello stretto rispetto delle disposizioni dettate dal citato decreto.
2. E' consentita l'attivazione o prosecuzione dei tirocini extracurricolari in presenza, di cui al comma 1, solo ed esclusivamente fino a tutto il periodo di collocamento e permanenza della Regione Abruzzo nei territori identificati con la cosiddetta "zona gialla o "arancione" (artt. 1 e 2 del Dpcm 3 novembre 2020), esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 22.00, tenuto conto altresì di quanto disposto dall'art. 13, comma 6, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2020.
3. E' vietato, invece, conseguentemente - in via automatica - la prosecuzione dei tirocini extracurricolari in presenza, laddove la Regione Abruzzo fosse collocata nella cosiddetta "zona rossa" (art. 3, Dpcm 3 novembre 2020), a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento governativo.
4. Restano in vigore le disposizioni contenute nella precedente O.P.G.R. n. 64 in data 22 maggio 2020 in materia di tirocini extracurricolari, da svolgersi in presenza o tramite formazione a distanza, salvo eventualmente quelle incompatibili con le misure indicate nella presente ordinanza.
5. E' fortemente raccomandata l'attivazione di tirocini extracurricolari in modalità a distanza, ove possibile, secondo le disposizioni contenute all'art. 2 della O.P.G.R. n. 64 in data 22.05.2020.
6. Restano in vigore, altresì, le disposizioni emanate con circolari e provvedimenti del Dipartimento Lavoro-Sociale, salvo eventualmente quelle incompatibili con le misure indicate nella presente ordinanza.
7. E' demandata al Dipartimento Lavoro-Sociale, in ogni caso, l'emanazione di ulteriori ed apposite circolari/provvedimenti esplicativi, laddove necessario.
8. In base all'evoluzione dello scenario epidemico regionale, ovvero a seguito dell'emanazione di ulteriori provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure contenute nel presente provvedimento potranno essere rimodulate.

ART. 2

1. Le assenze derivanti da infezione da nuovo Coronavirus vanno considerate come infortunio sul lavoro, in tutti i casi in cui sia accertata la loro correlazione con le attività rientranti nel progetto formativo di tirocinio svolte presso il soggetto ospitante, in analogia a quanto stabilito dall'INAIL, per il personale dipendente, con le circolari n. 13 in data 3 aprile 2020 e n. 22 in data 20 maggio 2020. Il Presidente della Regione
2. Il soggetto ospitante, che è tenuto alla copertura assicurativa antinfortunistica presso l'Inail, in base alla convenzione attuativa del tirocinio, qualora venga a conoscenza di un episodio di contagio da coronavirus occorso a un tirocinante in occasione del suo percorso formativo, e attestato da certificazione medica ai sensi dell'art. 42, comma 2, del DL 17 marzo 2020 n.18, è obbligato a inviare all'Inail la prescritta comunicazione/denuncia di infortunio nelle modalità e nei termini di cui all'art. 53 del D.P.R. in data 30.06.1965 n.1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali".
3. Nel caso in cui, invece, l'infezione da Covid 19 non sia correlata al percorso formativo di tirocinio, la relativa assenza va imputata come ordinaria malattia.
4. La sospensione del tirocinio va imputata a causa di forza maggiore, prevista dall'art. 4, comma 4, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018:
 - a) laddove il tirocinante sia posto in quarantena obbligatoria o fiduciaria per motivi di sanità pubblica ed in assenza della contrazione dell'infezione;

b) nel caso di sospensione delle attività produttive, industriali, commerciali e di servizi, nell'ambito delle quali si svolge l'esperienza di tirocinio, imposte da provvedimenti statali e/o regionali o in caso di una riduzione oraria delle stesse attività, tale da non consentire la rimodulazione del progetto formativo, del relativo calendario e quindi il conseguimento degli obiettivi formativi in esso contenuti.

5. Nel caso, invece, di tirocinanti positivi al test specifico di conferma all'infezione, la causa di sospensione del tirocinio per infortunio o malattia, secondo quanto indicato ai commi precedenti, copre anche tutto il periodo di quarantena o di isolamento fiduciario domiciliare.

6. Resta salva la possibilità per il soggetto ospitante di interrompere di tirocinio, dandone formale comunicazione al tirocinante ed al soggetto promotore ed indicando esplicitamente i motivi per i quali si ritiene che gli obiettivi del tirocinio non possono essere più conseguiti.

7. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 4, delle "Linee guida per l'attuazione dei Tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92", approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, le assenze per infortunio e malattia, comunque riconducibili alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche se inferiori a 30 giorni solari, danno diritto alla sospensione del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, secondo i limiti massimi fissati dalle predette linee guida regionali.

8. Sono fatti salvi i periodi di sospensione del tirocinio extracurricolare, effettuati medio tempore, ed imputati a infortunio o malattia correlati all'epidemia da Covid 19, anche per un periodo inferiore a 30 giorni solari.

ART. 3

1. Per i tirocini extracurricolari autofinanziati, a seguito dell'adozione di provvedimenti nazionali e/o regionali che limitano l'orario di apertura e lo svolgimento delle attività produttive, industriali, commerciali e di servizi, nell'ambito delle quali si svolge l'esperienza di tirocinio, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 17 delle "Linee guida per l'attuazione dei Tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92", approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, fermo restando che l'indennità mensile deve essere corrisposta per intero, qualora il tirocinante partecipi alle attività per almeno il 70% della durata prevista su base mensile, nel caso in cui – invece - il tirocinante partecipi alle attività per meno del 70% per cento della durata prevista, l'indennità è riparametrata e calcolata in funzione del rapporto proporzionale tra le ore effettivamente frequentate di formazione e le ore previste nel progetto formativo, fermo restando il minimo di 300 euro mensili lorde, così come disposto nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/C del 25 maggio 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, trovano applicazione anche per i tirocini extracurricolari autofinanziati, per i quali si è verificata, medio tempore, una riduzione della durata del tirocinio prevista su base mensile, a seguito dell'adozione di provvedimenti nazionali e/o regionali che limitano l'orario di apertura e lo svolgimento delle attività produttive, industriali, commerciali e di servizi, nell'ambito delle quali si svolge l'esperienza di tirocinio.

3. Per i tirocini extracurricolari finanziati, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano esclusivamente laddove previsti dai relativi Bandi/Avvisi o da successive disposizioni dei settori regionali competenti.

Art. 4

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, sono fatte salve le disposizioni regionali e nazionali in materia di tirocini extracurricolari.

2. I soggetti promotori, di cui all'art. 6 delle "Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo", approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, che hanno stipulato convenzioni per l'attivazione di tirocini extracurricolari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o operativa presso la Regione Abruzzo, provvedono ad accertarsi che sia data puntuale attuazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge

Ordinanza Sui Tirocini Extracurricolari Attivati Nella Regione Abruzzo. Ulteriori Aggiornamenti n.103 del 17/11/2020

ART. 1

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della O.P.G.R. n. 101 in data 9 novembre 2020, avente ad oggetto "*Ordinanza sui tirocini extracurricolari attivati nella Regione Abruzzo. ulteriori disposizioni*" sono così modificati:

comma 1: E' consentita, per tutta la durata delle disposizioni contenute nel DPCM 3 novembre 2020 e della O.P.G.R. n. 102 in data 16.11.2020, a decorrere dal 18 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, fatti salvi ulteriori chiarimenti da parte del Governo nazionale e quanto indicato nei commi successivi, l'attivazione o la prosecuzione dei tirocini extracurricolari in modalità in presenza nell'ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti, e nello stretto rispetto delle disposizioni dettate dal citato decreto.

comma 2: E' consentita l'attivazione o prosecuzione dei tirocini extracurricolari in presenza, di cui al comma 1, fino a tutto il periodo di collocamento e permanenza della Regione Abruzzo nei territori identificati con la cosiddetta "zona gialla", "arancione" e "rossa" (artt. 1, 2 e 3 del Dpcm 3 novembre 2020), **esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 22.00**, tenuto conto altresì di quanto disposto dall'art. 13, comma 6, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2020.

Le disposizioni di cui al presente comma e quelle di cui al comma 1 restano valide anche in caso di eventuali proroghe del citato DPCM. 3 novembre 2020 e/o ulteriori provvedimenti del Presidente della Regione Abruzzo.

comma 3: abrogato.

ART. 2

1. L'art. 3, comma, 1 della O.P.G.R. n. 101 in data 9 novembre 2020, deve intendersi così modificato: "*Per i tirocini extracurricolari autofinanziati, a seguito dell'adozione di provvedimenti nazionali e/o regionali che limitano l'orario di apertura e lo svolgimento delle attività produttive, industriali, commerciali e di servizi, nell'ambito delle quali si svolge l'esperienza di tirocinio, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 17 delle "Linee guida per l'attuazione dei Tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92", approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, fermo restando che la prevista indennità mensile di euro 600 mensili lorde deve essere corrisposta per intero, qualora il tirocinante partecipi alle attività per almeno il 70% della durata prevista su base mensile, nel caso in cui – invece - il tirocinante partecipi alle attività per meno del 70% per cento della durata prevista, l'indennità è riparametrata e calcolata in funzione del rapporto proporzionale tra le ore effettivamente frequentate di formazione e le ore previste nel progetto formativo, **fermo restando che la suddetta riparametrazione non potrà mai scendere sotto la soglia minima di 300 euro mensili lorde, indipendentemente dalle ore di tirocinio effettivamente svolte**".*

ART. 3

1. Restano in vigore tutte le altre disposizioni contenute nella O.P.G.R. n. 101 in data 9 novembre 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Procedura:

In caso di sospensione del tirocinio in corso sarà necessario creare, sul diario di bordo del tirocinio in FLLab l'evento di sospensione allegando il modello di sospensione fornito dalla Regione firmato da tutti i soggetti interessati.

- In caso di sospensione per *chiusura del soggetto ospitante e/o riduzione oraria tale da non permettere una rimodulazione della frequenza o per quarantena obbligatoria o fiduciaria* per motivi di sanità pubblica ed in assenza della contrazione dell'infezione la causale di sospensione sarà causa di forza maggiore.

- In caso di sospensione del tirocinio in corso per *infezione da nuovo Coronavirus correlata con le attività rientranti nel progetto formativo di tirocinio* svolte presso il soggetto ospitante la causale da utilizzare è infortunio sul lavoro – COVID 19.
- Nel caso in cui, invece, l'infezione da Covid 19 non sia correlata al percorso formativo di tirocinio, la relativa assenza va imputata come ordinaria malattia.

Ai fini del recupero della sospensione sarà necessario richiedere, entro 4 giorni precedenti dalla data di fine tirocinio originariamente prevista, la proroga secondo le procedure standard di Fondazione Lavoro.

In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazioneilavoro.it apposito Addendum (cfr Allegato) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, nel fascicolo del tirocinante dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Attivazione nuovi tirocini con “modalità in presenza o in modalità “mista presenza-distanza”, è necessario allegare alla richiesta di nuova attivazione la documentazione di seguito elencata:

- a. dichiarazione del soggetto ospitante nella quale assicura l'applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli e delle linee guida regionali e/o nazionali di sicurezza previsti per i lavoratori, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi, nel cui ambito si svolge l'esperienza di tirocinio.
- b. copia del Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19 di cui il soggetto ospitante si è dotato, ovvero delle Istruzioni operative di Sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente;
- c. Addendum al progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio, sottoscritto dal tirocinante e dal soggetto ospitante per acquisizione del consenso alla riattivazione o all'avvio del tirocinio in presenza presso l'azienda.

In sede di approvazione del tirocinio, Fondazione Lavoro restituisce l'Addendum controfirmato che dovrà essere caricato, insieme alla convenzione e al PFI sottoscritti da tutte le parti interessate, nel Diario di Bordo in fase di registrazione dell'evento di avvio del tirocinio.

Attivazione di nuovi tirocini in modalità “smart training”, sarà necessario inoltrare la richiesta di tirocinio mediante la procedura standard su FLLab, avendo cura di allegare congiuntamente alla documentazione iniziale l'Addendum relativo allo smart training debitamente compilato e sottoscritto dai soggetti coinvolti. In sede di approvazione del tirocinio, Fondazione Lavoro restituisce l'Addendum controfirmato che dovrà essere caricato, insieme alla convenzione e al PFI sottoscritti da tutte le parti interessate, nel Diario di Bordo in fase di registrazione dell'evento di avvio del tirocinio.

COMUNICAZIONE SOSPENSIONE TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

AL SOGGETTO PROMOTORE

AL TIROCINANTE

da inviarsi in via telematica,
tramite pec; e.mail; whatsapp

Oggetto: Comunicazione di sospensione del tirocinio (resa ai sensi degli artt. 38 e 47 DPR n. 445/2000):

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____ codice
fiscale _____, in qualità di legale rappresentante del Soggetto
Ospitante, P. Iva _____,

in relazione al tirocinio del/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____
_____ il _____ codice fiscale _____, con
la presente

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti di cui all'art. 76, nonché della decadenza dai benefici di cui all'art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000:

- **di sospendere** la frequenza dell'attività formativa relativa al tirocinio assegnato, dal _____ fino al termine delle misure restrittive disposte dai provvedimenti statali e regionali funzionali a contrastare l'emergenza sanitaria in atto (Covid-19), per la motivazione di seguito indicata (barrare la casella di riferimento):

CHIUSURA AZIENDALE

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

MALATTIA DI LUNGA DURATA

MATERNITA'

INFORTUNIO

ALTRO (specificare): _____

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio e, pertanto, lo stesso sarà recuperato non appena terminata la causa di sospensione.



Luogo e data _____

Firma

del Soggetto Ospitante

PER RICEVUTA DELLA COMUNICAZIONE

Firma

del/la Tirocinante _____

_____, _____

(nel caso in cui il tirocinante non abbia la possibilità di apporre la firma, potrà anche inviare solo un messaggio di ricezione della comunicazione)

Addendum al PFI



ADDENDUM – Emergenza epidemiologica COVID 19.

Al Progetto Formativo Individualizzato

sottoscritto in data _____ prot. n. _____

RIF. CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

DEL _____ PROT. n. _____

TIROCINANTE

Nome

Cognome

data di nascita

residente in

Via

c.f

tel.cell.

e.mail

SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante)

con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap

e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap

P.Iva e codice fiscale

tel. cell

e.mail

SOGGETTO PROMOTORE

(Denominazione soggetto promotore) FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO

con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) Via Cristoforo Colombo, 456 –
00145 Roma

e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

P.Iva e codice fiscale Partita IVA 07979231003 / CF97322850583

tel. +39-06-59648413

e.mail info@fondazionelavoro.it

Riferimento copertura assicurativa in corso di validità per tutta la durata del tirocinio:

INAIL

RCT Assicurazioni generali Polizza numero 290813200

Ad integrazione del Progetto Formativo individuale (PFI) in epigrafe, considerata l'emergenza sanitaria Covid 19 in corso, l'attività formativa di tirocinio **a far data dal** __/__/____ proseguirà/sarà attivata secondo una delle seguenti modalità, nel rispetto di quanto previsto nei provvedimenti statali e regionali emanati in materia, secondo l'allegato calendario:

- presenza in azienda
 - smart training*
 - modalità mista, cioè momenti alternati di presenza in azienda e *smart training* (specificare nel calendario i periodi di alternanza in modalità in presenza e *smart training*)
-

- Si allega calendario tirocinio (con specificazione della modalità scelta)

INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA FORMATIVA A DISTANZA¹

•

•

•

•

in alternativa

- si allega "*Project work*"²

INDICAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI SMART TRAINING

1. siano state fornite tutte le necessarie informative al tirocinante (es.: ai fini della sicurezza sul lavoro e trattamento dei dati);

¹ Da compilare solo nel caso in cui l'esperienza di tirocinio preveda lo smart training (in modalità esclusiva o mista)

² Cfr. Ordinanza del Presidente della giunta regionale n. 51 in data 30 aprile 2020 "Emergenza epidemiologica da Covid-19"; Determinazione direttoriale n. 54/dpg del 7 maggio 2020 dipartimento lavoro-sociale "Emergenza epidemiologica da Covid-19. Indicazioni operative per la realizzazione di project work nell'ambito dei tirocini extracurricolari disciplinati dalle Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018".

2. nell'ambito dell'attività di "smart training" ci si atterrà alle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, previste dalla normativa sullo "smart working" (L. n. 81/2017);
3. il tirocinante ed il tutor aziendale dovranno disporre di tutte le necessarie strumentazioni informatiche e connessioni, eventualmente anche messe a disposizione dal soggetto ospitante e nel caso da indicare in un elenco allegato al presente documento;
4. che sia assicurato il costante rapporto di tutoraggio a distanza: il tutor aziendale provvede a fornire al tirocinante il materiale di lavoro e le relative istruzioni tramite e-mail o altro mezzo di comunicazione e interagire con lo/a stesso/a attraverso gli strumenti telematici a disposizione del tutor aziendale e del tirocinante;
5. sia dia conto del tipo di attività svolta e delle verifiche effettuate sull'attività stessa, da parte del tutor aziendale e del tutor del soggetto promotore, in aderenza alla direttiva per l'attivazione e verifica *in itinere* dei tirocini extracurricolari, approvata con D.D. n. 27/DPG in data 8 maggio 2019;

Prima dell'attivazione di un tirocinio extracurricolare **in presenza in azienda**, **il soggetto ospitante**:

- a. deve verificare la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per la riattivazione/attivazione dei tirocini, tenuto conto delle specificità e delle modalità di organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio da contagio nei vari settori ed attività nelle quali si svolge l'esperienza formativa di tirocinio;
- b. deve verificare la presenza di adeguati livelli di protezione ed in particolare che i tirocini vengano svolti, organizzando gli spazi da parte del soggetto ospitante, in modo da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione per il tirocinante. Il tirocinante deve essere dotato di tutti i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) per la prevenzione del contagio. In presenza di più tirocinanti presso il medesimo soggetto ospitante e in attuazione dei protocolli richiamati al comma 2, lo stesso soggetto ospitante valuterà se sia necessario articolare le attività di tirocinio secondo turni da concordare con il tirocinante ed il tutor aziendale;
- c. deve assicurare l'informazione e la formazione sui luoghi di lavoro nei confronti dei tirocinanti, ***anche laddove gli stessi utilizzano la modalità di smart training***, che devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere anche ad essi di comprendere esattamente le modalità del rischio ed acquisire la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali;
- d. deve assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale anche nei confronti dei tirocinanti maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID 19, ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 34 in data 19 maggio 2020;
- e. deve assicurare, nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate, il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico

competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro (soggetto ospitante) in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure anche nei confronti dei tirocinanti, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori e dei tirocinanti potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all'esterno del *setting* lavorativo.

- f. deve disciplinare le modalità di ingresso dei lavoratori dipendenti e dei tirocinanti, nonché di accesso di soggetti esterni;
- g. deve assicurare la massima limitazione agli spostamenti all'interno dei siti ed il contingentamento dell'accesso agli spazi comuni;
- h. deve garantire l'effettuazione di operazioni di sanificazione sui luoghi di lavoro e, comunque, la pulizia giornaliera dei locali;
- i. deve assicurare ogni altra misura idonea e necessaria al contrasto e contenimento della diffusione del virus prescritta dalla normativa vigente;
- j. deve specificare nell'*addendum* al progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio, le modalità con le quali lo stesso sarà svolto;
- k. in assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere sospeso o interrotto;

Prima dell'attivazione del tirocinio extracurricolare **in presenza in azienda, il soggetto promotore** deve verificare la presenza dei requisiti richiamati nella normativa di riferimento, nelle seguenti modalità:

- a. acquisisce la dichiarazione del soggetto ospitante nella quale assicura l'applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli e delle linee guida regionali e/o nazionali di sicurezza previsti per i lavoratori, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi, nel cui ambito si svolge l'esperienza di tirocinio;
- b. acquisisce copia del Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19 di cui il soggetto ospitante si è dotato, ovvero delle Istruzioni operative di Sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente;

SOSTITUZIONE TUTOR SOGGETTO OSPITANTE ³

1. Cognome _____ Nome _____
nato/a a _____ Prov. _____ il _____
Codice fiscale _____
Qualifica/ruolo _____ (*allegare curriculum vitae*)
tel. _____ e.mail _____

2. Cognome _____ Nome _____
nato/a a _____ Prov. _____ il _____
Codice fiscale _____
Qualifica/ruolo _____ (*allegare curriculum vitae*)
tel. _____ e.mail _____

SOSTITUZIONE TUTOR SOGGETTO PROMOTORE

1. Cognome _____ Nome _____
nato/a a _____ Prov. _____ il _____
Codice fiscale _____
Qualifica/ruolo _____ (*allegare curriculum vitae*)
tel. _____ e.mail _____

2. Cognome _____ Nome _____
nato/a a _____ Prov. _____ il _____
Codice fiscale _____
Qualifica/ruolo _____ (*allegare curriculum vitae*)
tel. _____ e.mail _____

Il soggetto ospitante ed il soggetto promotore dichiarano di aver adempiuto, ai sensi dell'art. 11 della convenzione, a tutti gli obblighi in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 –GDPR - e dal D.Lgs. 196/03 - Codice protezione dei dati personali, per quanto compatibile). Nell'informativa che sarà resa dal Titolare del trattamento dovrà essere specificato che i dati già pervengono da registri

³ Da compilare solo in caso di sostituzione del tutor del soggetto ospitante e/o del soggetto promotore. Andranno indicati i dati del nuovo tutor individuato. Potrà essere individuato anche più di un tutor per affiancare lo stesso tirocinante, Il/i nuovo/i tutor devono essere dotati di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito (art. 15 delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari. Approvate con D.G.R. 112/2018), e comunque coerenti con i nuovi obiettivi e "project work" elaborato. Pertanto i sostituti dovranno anch'essi essere in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio, che devono essere specificate nel proprio curriculum, da allegare al presente addendum.

ed elenchi pubblici (sistema informativo lavoro) ed essendo tenuto lo stesso titolare a comunicare i dati personali dell'interessato per le finalità indicate nelle "Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo", approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, alla Regione Abruzzo, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e agli altri soggetti indicati nella disciplina regionale, per l'adempimento degli obblighi di legge ai quali è soggetto il Titolare, non è necessario un espresso consenso dello stesso interessato.

Il tirocinante, nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate, si obbliga a rispettare tutte le misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, idonee anche a prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid – 19 nel settore di riferimento o in settori analoghi, adottate dal soggetto ospitante o comunque quelle per la salute e sicurezza sul lavoro, nello svolgimento dello *smart training*.

Con la sottoscrizione del presente documento si esprime il consenso alla attivazione riattivazione/avvio del tirocinio.

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

(il Legale rappresentante)

(il legale rappresentante)

Firma genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/patria potestà, in caso di tirocinante minorenni (vedasi fattispecie di cui alla faq n. 20, aggiornamento n. 3 in data 9 dicembre 2019) _____

Tutor soggetto ospitante (firma)

Tutor soggetto promotore (firma)

Luogo e data __/__/____

Dichiarazione del soggetto ospitante



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'⁴

(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)

**ALLEGATA ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE N.....in
data.....**

**stipulata tra FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO Soggetto Promotore) e
..... (Soggetto Ospitante)**

Il/La sottoscritto/a _____ nella sua qualità di
Legale _____ Rappresentante _____ dell'Impresa/Ente
_____ (d'ora in poi denominata per brevità solo
Soggetto Ospitante)

c.f./p.iva _____ domiciliato per la carica presso la Sede della medesima,
sita nel Comune di _____ Prov _____ Cap _____ in Via
_____ n _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più
rispondenti a verità

DICHIARA

1. che il Soggetto ospitante, alla data odierna (*barrare la casella di riferimento*):

DI ESSERE IN REGOLA con le norme di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999;⁵

⁴ La dichiarazione deve essere resa dal soggetto ospitante per ciascuna unità operativa di svolgimento del tirocinio

⁵ Per quanto concerne il rispetto della normativa di cui alla L. 68/99, ovvero le prime tre opzioni sopra elencate, barrare solo ed esclusivamente la casella che corrisponde alla propria posizione.

- DI ESSERE IN REGOLA con le norme di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999, per intervenuto concordato con il Centro per l'Impiego;
- DI ESSERE SOGGETTO all'obbligo di cui alla legge 68/99 poiché il numero di occupati alla data odierna è inferiore a 15;
- DI ESSERE IN REGOLA con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii;
- DI AVER APPLICATO, al fine di garantire la salute e la sicurezza suoi luoghi di lavoro dei tirocinanti, relativamente anche alle procedure ed alle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, nei confronti dei medesimi tirocinanti tutti i protocolli, le disposizioni e le linee guida regionali e per le attività, in essi non contemplati, i protocolli, le disposizioni e le linee guida nazionali, già previsti per i lavoratori dipendenti nel settore di riferimento o in settori analoghi, nei quali rientra l'attività del soggetto ospitante. Tali misure sono state contestualizzate alla natura dell'attività, avuto riguardo alle esigenze specifiche delle persone con disabilità e di aver fornito allo stesso tutti i necessari dispositivi (BARRARE SOLO NEL CASO IN CUI L'ESPERIENZA DI TIROCINIO SI SVOLGA ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA' IN PRESENZA O IN MODALITA' MISTA);
- DI AVER FORNITO al tirocinante – nel caso l'esperienza di tirocinio si svolga nel proprio domicilio - l'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro e tutti i necessari dispositivi di sicurezza individuali (DPI) e di aver adottato tutte le altre misure, in analogia a quanto previsto dalla normativa *sullo smart working* (L. 81/2017) ed in coerenza con le indicazioni emanate dall'INAIL (BARRARE SOLO NEL CASO IN CUI IL TIROCINIO SI SVOLGA ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA' SMART TRAINING O IN MODALITA' MISTA)
- DI ESSERE IN REGOLA con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

2. che nell'unità operativa sita nel Comune di _____ in Via _____ n. _____, all'intero della quale viene riattivato/attivato il tirocinio/i, **il numero totale dei dipendenti** risulta essere **di n.**

> **di cui n** _____ dipendenti a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti);

- > **di cui n** _____ dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine tirocinio;

3. n _____ di tirocini extracurricolari in corso presso la citata unità operativa;

4. non ha assunto ha assunto il **20%**, **50%**, **75%** dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio oggetto della convenzione richiamata in epigrafe, con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante): in particolare dichiara di aver assunto i seguenti tirocinanti⁶:

- > Sig./Sig.ra _____ .C.F _____ periodo di tirocinio dal ___al ___
- > Sig./Sig.ra _____ . C. F _____ periodo di tirocinio dal ___al ___
-

e che pertanto è autorizzato all'attivazione di n _____ nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10% di cui all'art. 10 comma 2, lettera c, delle linee guida regionali;

5. il Soggetto ospitante non ha in corso procedure di CIG ordinaria, straordinaria o in deroga, o comunque altra forma di integrazione salariale, in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità (solo il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini, nel caso barrare la casella SI);

6. fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, nel Piano formativo individuale allegato alla convenzione, il soggetto ospitante non prevede attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per i seguenti motivi:

- a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- b) licenziamenti collettivi;
- c) licenziamento per superamento del periodo di comporta;
- d) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- e) licenziamento per fine appalto;

⁶ la dichiarazione deve essere resa solo da parte dei soggetti ospitanti privati che hanno unità operative con più di venti dipendenti

- f) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo;
7. il soggetto ospitante non ha in corso procedure concorsuali (salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità: nel caso barrare la casella SI);
8. che il tirocinante/i, nei cui confronti viene attivato il tirocinio/i, non ha/hanno avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio;
9. il tirocinante/i, nei cui confronti viene attivato il tirocinio/i, non ha svolto prestazioni di lavoro occasionale presso il soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
10. di essere stato informato che i dati personali forniti in relazione alla presente dichiarazione sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, in conformità con la normativa vigente e che il trattamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)

Allegati:

Documento di identità in corso di validità (solo nel caso di firma autografa).

In fede.

(luogo e data)

(Firma del Legale rappresentante)

La presente dichiarazione, con l'allegata fotocopia del documento di identità, non necessita dell'autenticazione della firma ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il soggetto ospitante auto-dichiara di possedere i requisiti e le condizioni richiesti per l'attivazione del tirocinio, e di rispettare i vincoli e gli obblighi di cui alle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari, approvate con D.G.R. n. 112 del 22.02.2018 nonché quelli adottati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid 19 e si assume tutte le responsabilità, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.

Regione Calabria:

Riferimenti delle disposizioni regionali Disposizioni per la Gestione dei tirocini extracurricolari durante la fase di emergenza Epidemiologica da Covid – 19 (prot. 0363258 del 06/11/2020)

TIROCINI EXTRACURRICOLARI AUTOFINANZIATI

Le presenti disposizioni hanno ad oggetto misure da adottare in materia di gestione dei tirocini extracurricolari durante la fase di emergenza epidemiologica Covid – 19.

Resta fermo tutto quanto stabilito dalla nota prot. siar. n. 163309 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Misure di prevenzione per emergenza Covid19 – Ripresa attività formativa on the job e tirocini”, valido per quanto riferito alle precedenti fasi dell'emergenza e per quanto non risulta modificato o superato da nuove disposizioni, nonché le specifiche disposizioni adottate nell'ambito dei singoli Avvisi Pubblici indetti dal Dipartimento, in ragione delle precise peculiarità degli stessi.

Resta inteso che le indicazioni contenute nei D.P.C.M. e nelle ordinanze emanate dalle autorità competenti sono immediatamente applicabili da parte dei soggetti destinatari, in particolare per quanto riguarda le restrizioni all'esercizio delle attività, le limitazioni agli spostamenti, i protocolli di sicurezza e linee guida.

- Prima dell'attivazione del tirocinio extracurricolare è necessario verificare:

1) la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa che costituisce l'oggetto della formazione del tirocinante (e quindi che non vi siano restrizioni all'esercizio dell'attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e ai DPCM e ordinanza regionali in essere);

2) la presenza delle condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative e regionali, che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività in azienda da parte dei lavoratori (uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, orari, ecc...).

In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere sospeso.

Il soggetto promotore verifica la presenza dei requisiti sopra richiamati nelle seguenti modalità:

- acquisisce la dichiarazione del soggetto ospitante, a norma del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ivi comprese le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76, nella quale assicura l'applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dalle ordinanze regionali;

- inserisce nel progetto formativo di tirocinio (anche con un addendum in caso di proroga) l'obbligo, sia per il soggetto ospitante che per il tirocinante, di adottare le misure di sicurezza sopra citate;

- inserisce, nel progetto formativo di tirocinio, la previsione di attività che potranno essere svolte preferibilmente in modalità “a distanza”, come individuate dal soggetto ospitante. La modalità “a distanza” deve essere preferibile, ove possibile, prevedendo un mix distanza-presenza, limitando il tempo di presenza allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio;

- nel caso di tirocinanti minorenni, acquisisce l'assenso dei genitori o del soggetto che ne esercita la tutela;

- assicura tutti gli altri elementi che caratterizzano e qualificano l'esperienza di tirocinio, ivi compreso il tutoraggio, anche nello svolgimento delle attività formative da svolgersi “a distanza”.

Il soggetto ospitante:

- fornisce al tirocinante le prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;

- applica, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario del personale previste dalle ordinanze regionali;

- definisce tempi e modalità per lo svolgimento delle attività formative, individuando quelle che è possibile svolgere in modalità “a distanza” (in analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di smart working).

- Gestione dei Tirocini extracurricolari nei casi di sospensione delle attività

Nei casi in cui le attività del soggetto ospitante siano sospese o soggette a riduzione, è possibile adottare le seguenti soluzioni

1. Sospendere il tirocinio, nelle seguenti ipotesi:

- a. in caso di chiusura delle attività aziendali a seguito di provvedimenti restrittivi;
- b. in caso di sospensione dei lavoratori (in CIG, CIGD, Fondi bilaterali, e qualunque altro tipo di ammortizzatore) a ore o a rotazione che appartengono alla stessa unità operativa e adibiti alle stesse mansioni del tirocinante, salvo accordi sindacali.

Il periodo di sospensione può essere in questi casi recuperato, secondo quanto previsto dalle presenti disposizioni in merito alla “Proroga per recupero sospensione di tirocinio extracurricolare durante emergenza sanitaria da Covid-19”.

2. Consentire lo svolgimento del tirocinio extracurricolare presso il domicilio del tirocinante in modalità a distanza assimilabili allo smart working, nei casi in cui gli obiettivi del piano formativo siano riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell’esperienza formativa non in presenza.

In tali casi, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all’assistenza per il tramite di adeguata tecnologia. Inoltre, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell’esperienza formativa.

In relazione agli aspetti formali, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie. È, invece, necessario che nel fascicolo del tirocinante (Dossier individuale), o in un addendum alla convenzione di tirocinio, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che parte dell’attività di tirocinio si svolge con le modalità sopra indicate.

I soggetti ospitanti dovranno prestare attenzione alla copertura assicurativa e inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

La modalità “a distanza” deve essere preferibile ove necessario per assicurare le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente, anche prevedendo un mix distanza-presenza e limitando il tempo di presenza a quanto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio.

È in ogni caso, sempre possibile interrompere i tirocini qualora gli obiettivi formativi del tirocinio non siano conseguibili data l’attuale situazione. Qualora le parti interessate decidano di non procedere con il recupero del tempo di sospensione attraverso la proroga della durata iniziale, la chiusura anticipata del tirocinio dovrà essere formalizzata e motivata. Di conseguenza, al momento dell’inserimento della Comunicazione di Cessazione del tirocinio, dovrà essere allegato un documento che riporti le motivazioni del mancato recupero del periodo di sospensione. Si ricorda che tutta la documentazione relativa all’andamento dei tirocini dovrà essere tenuta agli atti dal soggetto promotore.

- Proroga per recupero sospensione di tirocinio extracurricolare durante emergenza sanitaria da

Covid-19

Il tirocinio extracurricolare sospeso per motivi legati all’emergenza epidemiologica e/o per fruizione di ammortizzatori da parte dei soggetti ospitanti, può essere prorogato al fine di recuperare i periodi di sospensione (che non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio).

Al fine di permettere al tirocinante, in caso di eventi indipendenti dalla propria volontà, di raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal proprio PFI/PP, i soggetti coinvolti nel tirocinio extracurricolare, (soggetto promotore, proponente, ospitante, tirocinante e tutore in caso di tirocinante minorenni), possono convenire di prorogare il tirocinio per recuperare le giornate di sospensione non fruiti.

La proroga per sospensione del tirocinio durante l’emergenza Covid – 19 è subordinata alle seguenti condizioni:

- verificare, da parte di tutte le parti coinvolte, le condizioni necessarie alla ripresa del percorso formativo, ivi compresa la volontà delle parti stesse;
- prevedere lo stesso soggetto promotore ed ospitante presenti nel tirocinio da prorogare;
- essere effettuata entro la data di rientro del tirocinante e comunque entro la data di naturale scadenza del tirocinio da prorogare;
- invio della Comunicazione Obbligatoria di proroga da parte del soggetto ospitante, o altro soggetto così come definito nella Convenzione che origina il PFI/PP.

Tale proroga comporta, da parte del soggetto promotore, l'aggiornamento e la formalizzazione di proroga del PFI/PP inizialmente previsto nel tirocinio da prorogare. L'aggiornamento dovrà riguardare le sezioni relative alla durata, garanzie assicurative obbligatorie e responsabilità civile verso terzi. Potranno essere aggiornati anche sezioni che non comportino la modifica sostanziale del PFI/PP stesso.

Non potranno essere comunque modificati le sezioni relative agli Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio.

Si precisa che i periodi di quarantena obbligatoria o di isolamento fiduciario fino all'esito definitivo di negatività dovuti al covid-19, possono essere considerati "sospensione per giustificato motivo" e quindi recuperati successivamente nel rispetto della durata massima prevista dalle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini.

In tal caso dovrà essere predisposto un Addendum al Progetto Formativo sottoscritto da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che riporti il periodo di sospensione e le relative motivazioni.

Il rientro del tirocinante dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione del contagio Covid – 19 emanate dal governo e dalle autorità sanitarie competenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia di formazione on the job, nonché quanto disposto con nota prot. siar. n. 163309 del 14.05.2020 e quanto previsto dalle specifiche disposizioni adottate in merito a singoli avvisi pubblici di competenza del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo" in considerazione delle peculiarità di ciascuno di essi.

Procedura:

In caso di sospensione del tirocinio in corso per *chiusura del soggetto ospitante o per fruizione degli ammortizzatori sociali* sarà necessario creare, sul diario di bordo del tirocinio in FLLab l'evento di sospensione allegando il modello standard di Fondazione firmato da tutti i soggetti interessati e inserendo la causale emergenza COVID 19.

In caso di sospensione del tirocinio in corso per *periodi di quarantena obbligatoria o di isolamento fiduciario* fino all'esito definitivo di negatività dovuti al covid-19 sarà necessario compilare ed inviare l'Addendum al progetto formativo per la sospensione COVID-19 riportando la causale "sospensione per giustificato motivo". Il documento compilato e firmato dal tirocinante e dal soggetto ospitante dovrà essere trasmesso tramite e-mail all'Ufficio Tirocini tirocini@fondazione lavoro.it per la firma di Fondazione Lavoro.

Sul portale FLLab sarà necessario creare l'evento di sospensione del tirocinio allegando il relativo addendum firmato da tutti i soggetti interessati.

Ai fini del recupero della sospensione sarà necessario richiedere, entro 4 giorni dalla data di fine tirocinio originariamente prevista, la proroga secondo le procedure standard di Fondazione Lavoro.

In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazione lavoro.it l'Addendum (vedi più avanti il format) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da

una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Attivazione nuovi tirocini con “modalità in presenza”o mista (presenza e smart working) E' possibile procedere all'attivazione di nuovi tirocini mediante la procedura standard di Fondazione Lavoro, avendo cura di inserire all'interno del PFI la previsione di attività che potranno essere svolte preferibilmente in modalità “a distanza”, come individuate dal soggetto ospitante. In allegato alla richiesta di attivazione del nuovo tirocinio da inviare tramite FLLab dovrà essere caricata a sistema la seguente documentazione aggiuntiva:

- la dichiarazione del soggetto ospitante, a norma del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ivi comprese le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76, nella quale assicura l'applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dalle ordinanze regionali



ADDENDUM AL PROGETTO FORMATIVO (solo in caso periodi di quarantena obbligatoria o di isolamento fiduciario del tirocinante)

Convenzione Rif. Reg. _____ Progetto Formativo Rif. Reg. _____

Soggetto promotore

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO, con sede in Regione /Provincia autonoma LAZIO nel comune di ROMA (Provincia di ROMA) in via VIA C. COLOMBO N. 456 CF/P.IVA 97322850583/07979231003 rappresentato da VINCENZO SILVESTRI nato/a a PALERMO il 30/08/1959 in qualità di PRESIDENTE ivi domiciliato per la carica CF SLVVCN59M30G273L

Soggetto ospitante

_____, sede legale
Stato/Regione /Provincia autonoma _____ Comune _____
(Provincia di _____) in via _____ n. _____
CF/P.IVA _____ rappresentato da _____
nato/a a _____ il __/__/_____
in qualità di _____ ivi domiciliato per la carica
CF _____;

Tirocinante:

Cognome e nome _____
nato/a a _____ il __/__/____ residente in _____
(prov. _____) via _____ n. _____ cap. _____
tel. _____ domiciliato in (indicare se differente da residenza) _____
via _____ n. _____ cap. _____
titolo di studio _____ CF: _____

Data inizio del tirocinio / /

Data prefissata di conclusione del tirocinio / /

Periodo di sospensione del tirocinio dal / / al

Motivazione della sospensione: Sospensione per giustificato motivo (quarantena)

Data aggiornata di conclusione del tirocinio / /

Luogo _____ data _____

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE DEL

Avvio modalità smart working

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale, - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal ___/___/___ il tirocinio si svolgerà in modalità smart working a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario) per le attività formative di seguito descritte:

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative:

elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);

informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;

altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio:

(inserire un elenco dettagliato delle attività)

Riferimento copertura assicurativa Inail:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

Regione Campania

Riferimenti delle disposizioni regionali (prot.2020.0549413 del 19/11/2020)

In seguito all'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato sulla GU Serie Generale n.275 del 04/11/2020-Suppl. Ordinario n.41), sono state formulate numerose istanze di chiarimento da parte di soggetti a diverso titolo coinvolti nelle attività di competenza di questa Direzione Generale.

Pertanto, fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19 si riportano di seguito alcune precisazioni ritenute necessarie al fine del corretto svolgimento delle attività.

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINANZIATI O AUTOFINANZIATI)

Sono erogati, in via ordinaria, con modalità "a distanza" ma è consentito di svolgere in presenza le attività laboratoriali e di tirocinio previste come obbligatorie. In particolare, i tirocini curricolari obbligatori previsti nell'ambito dei percorsi di formazione regolamentata possono essere svolti in presenza.

Gli esami si svolgono con modalità "a distanza"; devono essere svolti "in presenza" gli esami riferiti a qualificazioni che prevedano un contenuto pratico non valutabile diversamente.

TIROCINI

I tirocini si svolgono in modalità "a distanza" (ad es. con project work), sempre che tale modalità sia compatibile con il tipo di attività e con gli obiettivi formativi. In caso contrario, le attività di tirocinio, sia curricolare che extracurricolare, possono proseguire in presenza – nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento previste dalle norme- laddove le attività produttive cui si riferiscono non siano state sospese.

Nel caso in cui il tirocinio si svolga nella modalità "a distanza" il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale attraverso la piattaforma informatica scelta.

Si evidenzia, inoltre, che i periodi di quarantena obbligatoria o di isolamento fiduciario fino all'esito definitivo di negatività dovuti al Covid-19, possono essere considerati "sospensione per giustificato motivo", e quindi recuperati successivamente nel rispetto della durata massima prevista del tirocinio posto in essere. [...]

Procedura:

In caso di prosecuzione del tirocinio con modalità alternativa alla presenza in azienda si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità a distanza, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità a distanza, sarà necessario registrare in FLLab, nel Diario di Bordo del tirocinio, l'evento di variazione "Attivazione della modalità a distanza o lavoro agile" allegando l'Addendum (cfr. formato di seguito) per l'avvio della modalità di prosecuzione del tirocinio "a distanza", debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante la restituzione del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità a distanza non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Attivazione nuovi tirocini con “modalità in presenza”. È possibile procedere all’attivazione di nuovi tirocini mediante la procedura standard di Fondazione Lavoro, avendo cura di inserire all’interno del PFI:

- le informazioni relative alle specifiche misure di sicurezza e prevenzione - di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione al virus negli ambienti di lavoro - definite a livello nazionale e regionale, previste per il settore e il luogo di lavoro ove si realizza l’attività prevista dal progetto formativo di tirocinio,
- le informazioni aggiuntive coerenti con le modalità di svolgimento del tirocinio.

Attivazione di nuovi tirocini in modalità alternativa alla presenza in azienda. E’ possibile richiedere l’attivazione di nuovi tirocini in modalità alternativa alla presenza in azienda per il tutto il periodo dell’emergenza COVID-19. A tal fine sarà necessario inoltrare la richiesta di tirocinio mediante la procedura standard su FLLab, avendo cura di inserire nel campo delle note le seguenti informazioni:

- attrezzatura tecnologica messa a disposizione da parte dell’azienda;
- modalità di registrazione delle attività di tirocinio e di esecuzione del tutoraggio a distanza.

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLAREDEL
Avvio modalità a distanza

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia ,cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale, - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal __/__/____ il tirocinio si svolgerà in modalità smart working a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario)

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative:

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Descrizione delle attività svolte dal tirocinante in modalità a distanza

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio: (inserire un elenco dettagliato delle attività)

Riferimento copertura assicurativa:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

Luogo e data __/__/____

Regione Emilia Romagna

Riferimenti delle disposizioni regionali (Prot. 24/11/2020.0776946.U)

Oggetto: Indicazioni operative generali per la realizzazione dei percorsi formativi in seguito al DPCM del 3/11/2020 e successive disposizioni.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 dispone all'art. 1, comma 9, lettera s) che *"I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza"*.

Alla stessa lettera s) e alla lettera t) dà inoltre disposizioni relative a specifiche tipologie di percorso.

Rispetto a tale disposto, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha inviato ai Ministri competenti una richiesta di chiarimenti con riferimento alle diverse filiere e tipologie formative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: percorsi IFTS, attività formative per l'inclusione, ecc.).

In attesa della formale risposta alla richiesta di chiarimenti, si rende opportuno sottolineare che la previsione *"I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza"* deve essere intesa come **sospensione di ogni attività formativa da realizzare in presenza**.

Con riferimento alle **attività formative corsuali** riconducibili alle seguenti tipologie:

C03 Formazione permanente

C04 Percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)

C07 Alta formazione

C08 Formazione continua

C10 Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche

C11 Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche ad elevata complessità

indipendentemente dalle caratteristiche dell'utenza, dagli atti di approvazione e dalla complessità delle Operazioni, dall'ambito settoriali di riferimento si precisa quanto segue:

attività teorica	ammessa unicamente a distanza
attività laboratoriale, se prevista	non ammessa in quanto non erogabile a distanza. Si precisa che non possono essere realizzate le attività formative laboratoriali ed esperienziali anche riconducibili alle attività artistiche, musicali e coreutiche e attoriali.
stage/tirocinio curricolare se previsto	ammesso in presenza nei luoghi di lavoro, nel rispetto dei protocolli di sicurezza
project work, se previsto	ammesso unicamente a distanza
progetto impresa, se previsto	ammesso con la possibilità di realizzazione parziale nei contesti di impresa, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Non è ammessa l'eventuale attività nei laboratori in presenza
visite guidate	non ammesse

Per le **attività e relativi progetti correlati**, se previsti, si precisa quanto segue:

A09 attività sostegno nei contesti formativi	ammessa a distanza, tenuto conto che le attività formative si erogano a distanza
esami conclusivi	ammessa unicamente a distanza

selezioni in accesso ai percorsi	ammesse unicamente a distanza: si richiede la massima attenzione a garantire pari opportunità di accesso a tutti i candidati, il rispetto delle tipologie e criteri di selezione, una adeguata comunicazione di verifica della effettiva disponibilità delle strumentazioni necessarie da parte dei candidati
----------------------------------	---

I progetti di cui alla **tipologia A08 accompagnamento alle imprese**, rientrando nell'attività formativa, possono essere realizzati unicamente a distanza, indipendentemente dalla sede di realizzazione, dalla numerosità del gruppo di partecipanti e, pertanto, per i progetti aziendali o interaziendali.

Con riferimento alle attività riconducibili **alle prestazioni per il lavoro** si precisa che:

orientamento individuale	A01-A01a-A01b-AL11-AL13-AI14	ammesso in presenza e a distanza
orientamento di piccolo gruppo/laboratori orientativi	AL12-LL01	ammesso unicamente a distanza
accompagnamento al lavoro	A02	ammesso in presenza e a distanza
tirocini non curricolari	TP01-TP02	ammessi in presenza nei luoghi di lavoro, nel rispetto dei protocolli di sicurezza o prevedendo il ricorso alle tecnologie per una realizzazione a distanza laddove le caratteristiche del progetto lo consentano
attività sostegno nei contesti lavorativi	A10	ammesso in presenza e a distanza
servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze	Fc01-Fc01a	ammesso in presenza e a distanza

Con riferimento alle **attività orientative e per il successo formativo** attuative di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1338 del 2 agosto 2018, preme precisare che:

- le attività di orientamento individuale possono essere erogate sia in presenza sia a distanza;
- le attività orientamento di gruppo, tenuto conto di quanto previsto all'art. 1 comma 9), lettera s) del DPCM 3 novembre 2020, a fronte di formale richiesta delle Istituzioni scolastiche, potranno essere realizzate in presenza negli spazi resi disponibili dalle stesse Istituzioni scolastiche per l'organizzazione e lo svolgimento di attività educative, non scolastiche né formali.

Le medesime previsioni sono altresì applicabili alle attività previste nell'ambito del **progetto FAMI CASPER II Piano Regionale Multi-Azione PROG 2350**.

Con riferimento alle azioni rivolte agli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 frequentanti gli ultimi anni del proprio percorso scolastico, individuati dalle Istituzioni scolastiche di riferimento di cui alle **Operazioni orientative e formative a sostegno della transizione scuola-lavoro dei giovani con disabilità** (di cui agli Inviti approvati con deliberazioni di Giunta regionale n. 426/2019 e n. 1078/2020), si evidenzia quanto segue:

– DPCM del 3 novembre 2020 art. 1, comma 9 lettera s) “*Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali*”

– nota prot. 0001990 del 5/11/2020 dal Capo dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell’Istruzione “In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI, il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”;

Per quanto sopra, i dirigenti scolastici, al fine di favorire la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, potranno formalmente richiedere agli enti di formazione l’erogazione in presenza delle attività orientative, formative e laboratoriali, anche con l’eventuale coinvolgimento, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, sia presso le proprie sedi sia, laddove sia necessario l’utilizzo di laboratori specifici altrimenti non disponibili, presso i laboratori degli Enti di formazione.

Con riferimento alle **Attività formative regolamentate** si precisa quanto segue.

Il DPCM del 3 novembre all’art. 1 comma 9 lettera s) dispone: “Sono altresì consentiti **i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza**, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”. Pertanto, tutti i corsi in materia di salute e sicurezza possono svolgersi in presenza, nel rispetto delle misure richiamate. Si evidenzia l’opportunità di realizzare a distanza tutte le attività di tipo teorico. In particolare, riguardo alla formazione obbligatoria, si ricorda che laddove erogata a distanza, dovrà rispettare quanto sotto riportato:

Formazione generale di base:

– 4 ore e-learning o videoconferenza

Formazione rischio specifico:

– Basso: 4 ore - videoconferenza o e-learning

– Medio: 8 ore - videoconferenza

– Alto: 12 ore - videoconferenza

Aggiornamento sicurezza:

– 8 ore e-learning o videoconferenza

Formazione rischio medio e alto unicamente in videoconferenza sincrona, non è ammesso il ricorso all’e-learning.

Preme precisare che le specifiche disposizioni in materia di formazione in materia di salute e sicurezza sono applicabili ai:

– progetti “specificamente finalizzati e dedicati”, di cui alla tipologia C03, ricompresi in Operazioni che prevedono anche altri progetti;

– progetti ricompresi di Operazioni autorizzate.

Pertanto, non sono applicabili a singoli moduli formativi ricompresi in Progetti riferiti a obiettivi formativi ulteriori.

Con riferimento alle **altre specifiche attività regolamentate, comprese la formazione per l’acquisizione di qualifiche regolamentate (in particolare Operatore Socio Sanitario, Estetista e Acconciatore)**, posta l’impossibilità di svolgimento in presenza dell’attività formative e delle prove d’esame e ferma restando la possibilità di effettuazione dello stage nel rispetto dei **protocolli di sicurezza**, le stesse possono essere realizzate a distanza unicamente nel rispetto del Delibera di Giunta regionale n. 550 del 25/05/2020 - Recepimento dell’accordo tra le Regioni e le Province Autonome del 21 maggio 2020

concernente l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica covid-19.

Procedura

In caso di prosecuzione del tirocinio con modalità alternativa alla presenza in azienda, si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità alternativa alla presenza in azienda, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazioneilavoro.it un apposito Addendum (vedi di seguito il format) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro.

L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità alternativa alla presenza in azienda, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Attivazione nuovi tirocini con “modalità in presenza”. È possibile procedere all'attivazione di nuovi tirocini mediante la procedura standard di Fondazione Lavoro, avendo cura di inserire all'interno del PFI le informazioni relative alle specifiche misure di sicurezza e prevenzione - di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione al virus negli ambienti di lavoro - definite a livello nazionale e regionale, previste per il settore e il luogo di lavoro ove si realizza l'attività prevista dal progetto formativo di tirocinio.

Attivazione di nuovi tirocini in modalità alternativa alla presenza in azienda. E' possibile richiedere l'attivazione di nuovi tirocini in modalità alternativa alla presenza in azienda per il tutto il periodo dell'emergenza COVID-19. A tal fine sarà necessario inoltrare la richiesta di tirocinio mediante la procedura standard su FLLab, avendo cura di inserire nel campo delle note le seguenti informazioni:

- attrezzatura tecnologica messa a disposizione da parte dell'azienda;
- modalità di registrazione delle attività di tirocinio e di esecuzione del tutoraggio a distanza.

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULAREDEL
.....

Avvio modalità alternativa alla presenza in azienda

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale, - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal ___/___/___ il tirocinio si svolgerà in modalità *indicare modalità telematica alternativa alla presenza in azienda* a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario)

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative :

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio: (inserire un elenco dettagliato delle attività).

Riferimento copertura assicurativa:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

Luogo e data ___/___/___

Regione Lazio:

Riferimenti delle disposizioni regionali: FAQ AGGIORNATE AL 06/11/2020:

TIROCINI EXTRACURRICULARI AUTOFINANZIATI

D: Durante l'attuale fase d'emergenza COVID 19 è possibile attivare, o riprendere, il medesimo tirocinio in modalità alternata tra presenza in sede ed e-learning?

R: Durante l'attuale fase d'emergenza, si dovrà valutare in prima istanza se il tirocinio possa essere svolto in presenza, ferma restando la rigida attuazione delle disposizioni nazionali e regionali sulla sicurezza organizzativa e sanitaria per il contenimento del COVID -19, altrimenti si dovrà optare per il tirocinio in FAD.

Il tirocinio in FAD è realizzabile laddove i contenuti del progetto formativo individuale si prestino alla loro attuazione (in termini di apprendimento, orari e tutorship) mediante tecnologie digitali (ICT), come quelle utilizzate per l'organizzazione del lavoro e della formazione in ambienti virtuali.

Il ricorso a tale opzione deve rispettare rigorosamente le indicazioni dettate con nota circolare della regione Lazio n. 255844 del 30.03.2020 pubblicata sul canale regionale Lavoro, sezione Tirocini extracurricolari.

Si ricorda che per i tirocini finanziati a valere su bandi e avvisi pubblici (es. Garanzia Giovani) tale modalità deve essere espressamente prevista dalla Regione Lazio con proprio atto.

Nel caso in cui il soggetto ospitante, per ragioni di sicurezza, abbia organizzato il lavoro dei dipendenti alternando giornate in presenza con giornate in smartworking dei propri dipendenti, è possibile estendere tale possibilità anche ai tirocinanti. Tale estensione deve essere:

- considerata come soluzione residuale e cautelativa;
- correlata a comprovate e documentate ragioni di sicurezza;
- congruente con gli obiettivi formativi del tirocinio (espressi nel PFI) e con le modalità del suo svolgimento, assicurando un tutoraggio costante;
- dettagliata nel PFI e nelle sue eventuali integrazioni.

Si evidenzia che, alternando di continuo le due modalità di tirocinio, diverranno necessariamente più complesse le operazioni di attestazione delle presenze attraverso l'uso combinato di registri presenze e timesheet.

D. Nel caso in cui il tirocinante sia costretto ad assentarsi poiché in quarantena o in isolamento a causa del Covid-19, è possibile utilizzare l'istituto della sospensione del tirocinio?

R. In caso di tirocinante in isolamento perché positivo al COVID-19, o in quarantena per essere stato esposto al rischio di contatto con persona positiva al COVID-19, sarà necessario attivare la sospensione per malattia, utilizzando la specifica causale di "sospensione per malattia lunga".

Difatti, poiché in tal caso la tempistica da rispettare è tassativamente prescritta dalla vigente normativa e le incombenze sanitarie da osservare comportano tempi variabili, collegati al maggiore o minore sovraccarico delle strutture, in virtù dell'andamento della pandemia in corso, è possibile derogare alla previsione di cui all'articolo 3 co. 4 della DGR 576/2019 il quale prevede che "Il tirocinio può essere sospeso per [...] malattia di lunga durata, [...] che si protragga per una durata pari o superiore a 30 giorni solari".

D: In caso di azienda che attivi una CIGS o una CIG in deroga (o altre tipologie di ammortizzatori sociali), per causale legata a Covid-19, come debbono essere gestiti i tirocini vertenti sulle attività equivalenti?

R: L'art. 5, comma 4 della dgr 576/2019 prevede che "il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini".

Pertanto, considerato l'obiettivo della disciplina, laddove l'azienda intenda ricorrere alla Cassa integrazione straordinaria o in deroga per causale legata all'emergenza sanitaria da COVID-19, è necessario che lo specifico accordo sindacale preveda la possibilità di confermare i tirocini già avviati e/o da avviare, qualora essi ricomprendano le attività equivalenti che caratterizzano i rapporti di

lavoro coinvolti dai richiamati ammortizzatori sociali. Rimane fermo che in nessun caso l'attività dei tirocinanti potrà sopperire o sostituirsi a quella dei lavoratori in cassa integrazione.

In assenza di accordo sindacale che ricomprenda i tirocini vertenti sulle stesse attività oggetto di CIGS o CIG in deroga per i lavoratori dipendenti con la causale COVID-19, gli stessi potranno permanere unicamente nello stato di sospensione.

Si ricorda che per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), la scelta della disciplina regionale in materia di tirocini è chiara: essa non è stata ricompresa, essendo citate unicamente CIGS e CIGD. Dunque, in presenza di CIGO non vi è interazione con i tirocini.

Per il fondo di integrazione salariale (FIS), trattandosi di un istituto che ricalca i caratteri della cassa integrazione ma si rivolge a soggetti che sono esclusi da essa, soccorre non l'interpretazione letterale della dgr 576/2019 ma quella sistematica, ovverosia è necessario interpretare il sistema nel suo complesso ed individuarne le finalità. E la finalità è sempre quella di non sostituire i lavoratori assenti, con qualsivoglia tipologia, con i tirocinanti. Questi ultimi non integrano un rapporto di lavoro e, pertanto, i due istituti devono sempre essere autonomi tra loro.

Pertanto, in presenza di CIGO o di FIS pur non essendo necessario uno specifico accordo sindacale è necessario che i soggetti sottoscrittori della convenzione di tirocinio e del relativo progetto formativo vigilino affinché non vi sia sostituzione di lavoratori con tirocinanti, a pena delle sanzioni previste da parte della autorità competenti per il controllo e la vigilanza sugli istituti lavorativi e dalla Regione Lazio per abuso del tirocinio.

Procedura:

In caso di sospensione del tirocinio in corso sarà necessario compilare ed inviare l'Addendum al progetto formativo per la sospensione COVID-19, compilato e firmato dal tirocinante e dal soggetto ospitante dovrà essere trasmesso tramite e-mail all'Ufficio Tirocini tirocini@fondazione lavoro.it per la firma di Fondazione Lavoro.

Sul portale FLLab sarà necessario creare l'evento di sospensione del tirocinio allegando il relativo addendum firmato da tutti i soggetti interessati. Nel caso di sospensione legata alla chiusura dell'attività del soggetto ospitante decretata dal Governo la sospensione dovrà riportare la causale "emergenza sanitaria COVID 19" in alternativa, nel caso di quarantena o isolamento del tirocinante la sospensione dovrà riportare la causale "sospensione per lunga malattia"

La procedura sull'applicativo regionale TOL – Tirocini On Line sarà effettuata direttamente dall'Ufficio Tirocini di Fondazione Lavoro.

In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazione lavoro.it l'Addendum (vedi più avanti il format) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Attivazione nuovi tirocini con "modalità in presenza". Durante l'attuale fase d'emergenza, si dovrà valutare in prima istanza se il tirocinio possa essere svolto in presenza, ferma restando la

rigida attuazione delle disposizioni nazionali e regionali sulla sicurezza organizzativa e sanitaria per il contenimento del COVID -19. In tal caso è possibile procedere all'attivazione di nuovi tirocini mediante la procedura standard di Fondazione Lavoro, avendo cura di inserire all'interno del PFI le informazioni relative alle specifiche misure di sicurezza e prevenzione - di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione al virus negli ambienti di lavoro - definite a livello nazionale e regionale, previste per il settore e il luogo di lavoro ove si realizza l'attività prevista dal progetto formativo di tirocinio.

Attivazione di nuovi tirocini in modalità assimilabile allo smart-working sarà necessario inoltrare la richiesta di tirocinio mediante la procedura standard su FLLab, avendo cura di inserire nel campo delle note le seguenti informazioni:

- attrezzatura tecnologica messa a disposizione da parte dell'azienda;
- modalità di registrazione delle attività di tirocinio e di esecuzione del tutoraggio a distanza

ADDENDUM AL PROGETTO FORMATIVO

Convenzione Rif. Reg. _____ Progetto Formativo Rif. Reg. _____

Soggetto promotore

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO, con sede in Regione /Provincia autonoma LAZIO nel comune di ROMA (Provincia di ROMA) in via VIA C. COLOMBO N. 456 CF/P.IVA 97322850583/07979231003 rappresentato da VINCENZO SILVESTRI nato/a a PALERMO il 30/08/1959 in qualità di PRESIDENTE ivi domiciliato per la carica CF SLVVCN59M30G273L

Soggetto ospitante

_____, sede legale
Stato/Regione _____ /Provincia autonoma _____ Comune _____
_____ (Provincia di _____) in via _____ n. _____
CF/P.IVA _____ rappresentato da
_____ nato/a a _____ il ___/___/___ in
qualità di _____ ivi domiciliato per la carica
CF _____;

Tirocinante:

Cognome e nome _____
nato/a a _____ il ___/___/___ residente in
_____ (prov. _____) via _____ n. _____ cap. _____
_____ tel. _____ domiciliato in (indicare se differente da residenza)

via _____ n. _____ cap. _____
titolo di studio _____ CF: _____

Data inizio del tirocinio ___ / ___ / ___

Data prefissata di conclusione del tirocinio ___ / ___ / ___

Periodo di sospensione del tirocinio dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___

Motivazione della sospensione: EMERGENZA COVID-19

Data aggiornata di conclusione del tirocinio ___ / ___ / ___

Luogo _____ data _____

Il Soggetto Promotore

Il Soggetto Ospitante

Il Tirocinante

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE DEL

Avvio modalità smart working

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale, - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal __/__/____ il tirocinio si svolgerà in modalità smart working a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario) per le attività formative di seguito descritte:

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative:

elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);

informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;

altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio:

(inserire un elenco dettagliato delle attività)

Riferimento copertura assicurativa Inail:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

Regione Liguria:

Riferimenti delle disposizioni regionali (Nota regionale prot. NP/2020/1468243 del 27/10/2020):

TIROCINI EXTRACURRICULARI AUTOFINANZIATI

Facendo seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 (Dpcm 24/10/2020), recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» si forniscono chiarimenti utili alla gestione dei casi in cui i soggetti ospitanti di tirocini extracurricolari in corso abbiano subito chiusure o riduzioni orarie.

Nel caso di chiusura dell'attività o riduzione oraria pressoché totale del tirocinio dovuta alle restrizioni di cui sopra, è consentita la sospensione dei tirocini extracurricolari, con causale "sospeso per DPCM 24/10/2020"; resta salva la possibilità di interruzione degli stessi, previo accordo di tutte le parti (promotore, ospitante, tirocinante) sottoscritto e debitamente motivato.

Nel caso di riduzione oraria parziale del tirocinio, sarà possibile una riparametrazione dell'orario del tirocinio; ciò potrà avvenire anche in caso di impossibilità da parte del tutor indicato nel PFI iniziale, di monitorare costantemente il tirocinante, al fine di adeguare le concrete possibilità di affiancamento in presenza del tirocinante da parte dello stesso tutor originario. Resta salva la facoltà di affiancare al tirocinante un nuovo tutor, in modo da poter garantire il monitoraggio, sempre che l'azienda ospitante abbia a disposizione più soggetti adibiti alla medesima mansione del tutor indicato nel PFI e, comunque, previa modifica del PFI stesso. La riduzione oraria del tirocinio dovrà essere riportata nel Progetto Formativo Individuale, così come la conseguente rimodulazione degli obiettivi del tirocinio medesimo per conformarlo alla nuova situazione organizzativa dell'impresa.

Ad ogni modo, ove possibile, i tirocini potranno essere trasformati in modalità Smart Working, Non è invece permesso lo svolgimento del tirocinio in modalità "mista" (Presenza – Smart Working), ossia espletato per alcuni giorni o orari in presenza presso il Soggetto Ospitante e per altri da remoto, in quanto - ribadita l'eccezionalità dello Smart Working, fondandosi tale modalità esclusivamente sull'attuale periodo emergenziale - le due distinte modalità di svolgimento di tirocinio (presenza o Smart Working) costituiscono due strumenti il cui rapporto è di alternative e non di alternanza.

Disposizioni per la gestione dei tirocini extracurricolari durante la fase di emergenza epidemiologica da COVID – 19 (Atto N° 923-2020 - NP/2020/1485917- del 13/11/2020 - Numero d'Ordine 8)

Le presenti disposizioni in materia di gestione dei tirocini extracurricolari durante la fase di emergenza epidemiologica da COVID – 19 riscontrano, in funzione di ricognizione e aggiornamento, le peculiarità della situazione regionale determinata dalla emergenza in atto, ferma restando la vigenza della normativa regionale in materia di tirocini extracurricolari di cui alla d.G.R. 1186/17 per quanto qui non espressamente disciplinato

1. SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO IN MODALITA' AGILE (SMART WORKING)

È consentita l'attivazione di tirocini extracurricolari in modalità agile (Smart Working) a tutte le imprese la cui attività sia compatibile con tale forma di svolgimento del tirocinio, e che siano in grado di assicurare efficacemente il raggiungimento degli obiettivi previsti nel redigendo progetto formativo. Al fine di ridurre gli spostamenti sul territorio e, quindi, le occasioni di contagio, è consentita altresì la trasformazione dei tirocini da modalità in presenza, a modalità Smart Working, a condizione che la mansione a cui è adibito il tirocinante sia compatibile con detta modalità, che sia garantito un costante monitoraggio del tirocinante, e, comunque, previo accordo di tutte le parti (promotore, ospitante, tirocinante) sottoscritto e debitamente motivato.

Il tirocinio extracurricolare potrà essere svolto nella forma e con le modalità del Lavoro Agile (Smart Working), per la sola durata dell'emergenza in corso, nel rispetto della d.G.R. 1186/17 e con le ulteriori precisazioni di seguito indicate.

Il tirocinante deve essere dotato di adeguati strumenti tecnologici idonei a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. Qualora tali strumenti siano messi a disposizione del tirocinante dal soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà garantirne la sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione. In ogni caso non dovrà essere posto a carico del tirocinante alcun aggravio economico per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto Formativo Individuale (P.F.I.) con modalità "agile".

Il soggetto ospitante è tenuto a fornire al tirocinante una compiuta informativa di sicurezza in materia di corretto utilizzo delle apparecchiature elettroniche e di adeguatezza dell'ambiente di lavoro. Egli dovrà, altresì, esigere dal tirocinante un comportamento improntato alla riservatezza dei dati trattati, nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE - GDPR. Le attività di tirocinio dovranno svolgersi entro i limiti di durata dell'orario giornaliero e settimanale stabiliti nel redigendo P.F.I. ed essere regolarmente riportate nel Dossier individuale di cui all'art. 18 d.G.R. 1186/17.

Il tutor del soggetto ospitante e il tutor del soggetto promotore dovranno dotarsi di adeguata strumentazione informatica atta a supportare e monitorare costantemente l'attività a distanza del tirocinante.

Il tirocinante ha diritto a idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi, nonché alla tutela contro gli infortuni sul lavoro dipendenti da rischi connessi alla realizzazione delle attività rientranti nel progetto formativo, svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio, così come stabilito dall'art. 6, c. 2, lett. c) d.G.R. 1186/17, con la specificazione che per tale luogo deve intendersi, nel caso di specie, il domicilio del tirocinante.

Tali coperture assicurative realizzano la condizione necessaria per l'attivazione del tirocinio a distanza nel periodo emergenziale di cui sopra.

Lo svolgimento del tirocinio nella modalità tipica del Lavoro Agile (Smart Working) deve essere ufficializzata tra le parti tramite scambio di mail tra tutti gli interessati, cioè tra il soggetto promotore, il soggetto ospitante e il tirocinante.

La documentazione telematica potrà essere validamente conservata dalle parti anche nel solo formato elettronico.

Poiché la modalità di realizzazione del tirocinio cosiddetta "agile" rappresenta un'alternativa all'ordinaria esecuzione dell'attività di apprendimento in azienda, al tirocinante è regolarmente dovuta l'indennità di tirocinio e sono confermate le disposizioni in materia di predisposizione del P.F.I. mediante utilizzo del sistema regionale SIL-TOL nonché, in caso di attivazione di nuovo tirocinio in modalità Smart Working, l'obbligo in capo al soggetto ospitante di invio di specifica comunicazione telematica obbligatoria di avvio rapporto.

È altresì consentito, a far data dall'approvazione del presente provvedimento e fino alla cessazione del periodo emergenziale sul territorio nazionale, lo svolgimento del tirocinio in modalità "mista" (Presenza – Smart Working), ossia espletato per alcuni giorni in presenza presso il Soggetto Ospitante e per altri da remoto, a condizione che la mansione a cui è adibito il tirocinante sia compatibile con detta modalità, che sia garantito un costante monitoraggio del tirocinante e, comunque, previo accordo di tutte le parti (promotore, ospitante, tirocinante) sottoscritto e debitamente motivato.

La fruizione della modalità "mista" dovrà essere riportata nel P.F.I., specificando il nuovo assetto organizzativo dell'attività di tirocinio (quanti giorni in Smart Working e quanti in presenza), così come l'eventuale conseguente rimodulazione degli obiettivi del tirocinio medesimo per conformarlo alla nuova situazione organizzativa dell'impresa.

Sarà onere del soggetto ospitante procedere alla compilazione e alla conservazione di un registro giornaliero attestante lo svolgimento dell'attività in presenza ovvero in modalità Smart Working, secondo l'assetto organizzativo indicato nel P.F.I., da produrre alle Autorità competenti in caso di controlli.

Inoltre, il tirocinio erogato in modalità Smart Working, al pari del tirocinio ordinario, è una misura di politica attiva valida per il solo periodo emergenziale, e non può essere considerato come un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del soggetto ospitante.

Per quanto infine attiene alla possibilità di svolgimento, totale o parziale, in modalità "agile" di tirocini extracurricolari finanziati con risorse pubbliche, si rinvia alle decisioni che verranno eventualmente prese dalle rispettive Autorità di Gestione dei programmi POR – FSE e PON – IOG.

2. RIDUZIONE ORARIA PARZIALE DEL TIROCINIO DOVUTA A PROVVEDIMENTI NAZIONALI INCIDENTI SULLE ATTIVITA' PRESSO CUI SI SVOLGE IL TIROCINIO

Nel caso di riduzione oraria parziale del tirocinio (dovuta, ad es., alla chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi), sarà possibile una rimodulazione dell'orario del tirocinio a valere sugli effettivi restanti giorni di attività (es. 40 ore settimanale divise su 5 giorni lavorativi anziché su 6), nel rispetto della durata massima di prestazione lavorativa giornaliera prevista dalla normativa nazionale e previo accordo tra le parti (promotore, ospitante, tirocinante) sottoscritto e debitamente motivato. Nel caso di impraticabilità di una rimodulazione siffatta, sarà possibile trasformare il rapporto di tirocinio da tempo pieno a part-time per la quota oraria corrispondente ai giorni di chiusura (es. 40 ore settimanali originarie, di cui 10 svolte in giorni prefestivi e festivi: rimodulazione del tirocinio a 30 ore settimanali), previo accordo di tutte le parti (promotore, ospitante, tirocinante) sottoscritto e debitamente motivato.

Ad ogni modo, ove possibile, i tirocini potranno essere trasformati in modalità Smart Working, previa applicazione degli oneri procedurali indicati al punto 1.

Resta sempre salva la possibilità di interruzione del rapporto, previo accordo di tutte le parti (promotore, ospitante, tirocinante) sottoscritto e debitamente motivato. In quest'ultimo caso sarà onere delle stesse procedere a tutti gli adempimenti connessi alla COB anticipata di cessazione del tirocinio e alle chiusure sul sistema regionale SIL – TOL.

3. RIDUZIONE ORARIA PRESSOCHÉ TOTALE DEL TIROCINIO DOVUTA A PROVVEDIMENTI NAZIONALI INCIDENTI SULLE ATTIVITA' PRESSO CUI SI SVOLGE IL TIROCINIO

Nel caso di riduzione oraria pressoché totale del tirocinio dovuta alle limitazioni dell'arco temporale in cui sia possibile svolgere l'attività (es. tirocinante ristoratore con originario impegno orario dalle 17:00 alle 23:00 e Liguria in zona gialla: lo svolgimento sarebbe consentito per una sola ora, a causa della chiusura dell'esercizio alle 18:00), è consentita la sospensione dei tirocini extracurricolari, indicando nel campo note del P.F.I. la causale: "sospeso per (indicare il DPCM di riferimento. Esempio: sospeso per DPCM 3/11/2020)".

Resta salva la possibilità di interruzione dei tirocini, previo accordo di tutte le parti (promotore, ospitante, tirocinante) sottoscritto e debitamente motivato. In quest'ultimo caso sarà onere delle stesse procedere a tutti gli adempimenti connessi alla COB anticipata di cessazione del tirocinio e alle chiusure sul sistema regionale SIL – TOL.

Resta altresì salva la facoltà di far svolgere il tirocinio in orario compatibile con l'arco temporale consentito per l'apertura dell'esercizio, previo accordo di tutte le parti (promotore, ospitante, tirocinante) sottoscritto e debitamente motivato e conseguente rimodulazione dell'impegno orario nel P.F.I.

4. CHIUSURA DELL'ATTIVITA' PRESSO CUI SI SVOLGE IL TIROCINIO

Nel caso di chiusura dell'attività presso cui si svolge il tirocinio (es. tirocinante ristoratore e Liguria in zona arancione o rossa) è parimenti consentita la sospensione dei tirocini extracurricolari, indicando nel campo note del P.F.I. la causale: "sospeso per (indicare il DPCM di riferimento. Esempio: sospeso per DPCM 3/11/2020)".

Resta sempre salva la possibilità di interruzione del rapporto, previo accordo di tutte le parti (promotore, ospitante, tirocinante) sottoscritto e debitamente motivato. In quest'ultimo caso sarà onere delle stesse procedere a tutti gli adempimenti connessi alla COB anticipata di cessazione del tirocinio e alle chiusure sul sistema regionale SIL – TOL.

5. TIROCINANTI SOTTOPOSTI A QUARANTENA FIDUCIARIA O OBBLIGATORIA E/O IN ATTESA DI TAMPONE E/O IN SORVEGLIANZA ATTIVA – COVID-19

Nel caso in cui il tirocinante sia sottoposto a quarantena fiduciaria o obbligatoria e/o in attesa di tampone e/o in sorveglianza attiva da Covid-19, è consentita la sospensione dei tirocini extracurricolari già in essere, indicando nel campo note del P.F.I. la causale "sospeso per quarantena Covid-19".

La ratio è quella di permettere al tirocinante di rispettare le norme di contenimento a lui indirizzate, salvaguardando il più possibile la prosecuzione e la conclusione del percorso formativo del tirocinio extracurricolare mediante il recupero delle giornate perse in coda all'originario termine di conclusione del tirocinio.

Si ribadisce che la predetta causale “*sospeso per quarantena Covid-19*” è applicabile in tutti i casi in cui il tirocinante debba trascorrere un periodo di isolamento domiciliare, sia esso imposto, a seguito di positività accertata, o anche solo che vivamente raccomandato, a seguito di rischio di contagio.

6. TIROCINI EXTRACURRICULARI E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD) DOVUTA ALL'EMERGENZA DA COVID-19

In deroga a quanto previsto dall'Articolo 7 “Condizioni di attivazione del tirocinio” comma 1, della Disciplina regionale in materia di tirocini extracurricolari (d.G.R. 1186/2017), il ricorso agli ammortizzatori sociali emergenziali, da parte dell'azienda ospitante, già previsti dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Cura Italia), convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, così come ulteriormente prorogati dai successivi decreti legge emergenziali, non costituisce “*ragione oggettiva (...) connessa a particolari evenienze intervenute dopo l'attivazione del tirocinio*”, secondo quanto disposto dall'art. 17, c. 3 della disciplina regionale stessa.

Con “Addendum all'Accordo Quadro per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art 22 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020”, sottoscritto tra Regione Liguria e Parti Sociali, approvato con d.G.R. 348/2020, è stata consentita, a far data dal 18 maggio 2020, la riattivazione in presenza dei tirocini extracurricolari già in corso prima del periodo emergenziale, sospesi con Informativa di Regione Liguria dell'11 marzo 2020 e poi riattivati a far data dal 18 maggio 2020, alle imprese che hanno fatto o faranno ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale previste dal d. l. 17 marzo 2020, n. 18, nei termini di cui all'art. 19 e successivi e ulteriormente prorogati dai successivi decreti legge emergenziali.

Perdura dunque la vigenza delle disposizioni contenute nell'Addendum relativamente ai tirocini già in essere prima dell'inizio delle restrizioni disposte con DPCM 9/03/2020. La ratio è quella di non interrompere il percorso formativo e di orientamento avviato prima di tale data.

Peraltro, allo scopo di non pregiudicare la prosecuzione delle esperienze formative e di orientamento attivate prima dell'inizio della cd. *seconda ondata* di contagi, e coerentemente con la ratio e i principi stabiliti nell'Addendum medesimo, in deroga alla disciplina regionale vigente, si consente anche la prosecuzione dei tirocini extracurricolari attivati prima del 24 ottobre 2020, data di emanazione del DPCM che ha stabilito nuove restrizioni dovute alla recrudescenza dell'epidemia da COVID 19, nonostante il ricorso dell'azienda alla CIGD disposta per far fronte all'attuale periodo emergenziale attualmente prorogata. Fuori dai casi predetti, resta fermo il divieto di attivazione di nuovi tirocini in costanza di CIGD, ai sensi dell'art. 7 d.G.R. 1186/17 ss.mm.ii.

Ad ogni modo, nel caso siano richiesti ammortizzatori sociali diversi dalla CIGD predetta, i tirocini seguiranno la disciplina regionale (ved. art. 7 cit.); dunque, dovranno essere interrotti.

7. CASI DI IMPOSSIBILITA' DI MONITORAGGIO DEL TIROCINANTE DA PARTE DEL TUTOR ORIGINARIO

In caso di giustificata impossibilità da parte del tutor originario indicato nel P.F.I. di monitorare costantemente il tirocinante, sarà possibile affiancare a quest'ultimo un nuovo tutor, in modo da poter garantire il monitoraggio, sempre che l'azienda ospitante abbia a disposizione più soggetti adibiti alla medesima mansione del tutor indicato nel P.F.I. e, comunque, previa modifica del P.F.I. stesso. Diversamente, sarà possibile procedere ad una rimodulazione dell'orario di tirocinio al fine di adeguare le concrete possibilità di affiancamento in presenza del tirocinante da parte dello stesso tutor originario.

La procedura predetta dovrà seguirsi altresì tanto nel caso in cui il tutor sia sottoposto a quarantena fiduciaria o obbligatoria e/o in attesa di tampone e/o in sorveglianza attiva da Covid-19, quanto nel caso in cui il tutor sia beneficiario di una qualsiasi forma di ammortizzatore sociale.

Procedura:

In caso di sospensione del tirocinio in corso sarà necessario creare, sul diario di bordo del tirocinio in FLLab l'evento di sospensione allegando il modello standard di Fondazione firmato da tutti i soggetti interessati. Nel caso di sospensione legata alla chiusura dell'attività del Soggetto Ospitante decretata dal Governo o nel caso di riduzione oraria pressoché totale del tirocinio dovuta alle limitazioni dell'arco temporale in cui sia possibile svolgere l'attività la sospensione dovrà riportare la causale “*sospeso per* (indicare il DPCM di riferimento. Esempio: *sospeso per DPCM 3/11/2020*)”.

in alternativa, nel caso di quarantena o isolamento del tirocinante la sospensione dovrà riportare la causale “sospeso per quarantena COVID-19”

Ai fini del recupero della sospensione sarà necessario richiedere, entro 4 giorni dalla data di fine tirocinio originariamente prevista, la proroga secondo le procedure standard di Fondazione Lavoro

Prosecuzione del tirocinio in modalità smart working Alla luce della possibilità prevista dalla Regione – con nota del 23/03/2020 – di riattivare nella forma e con le modalità del lavoro agile (smart working) i tirocini sospesi, per la sola durata dell'emergenza sanitaria in corso e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione stessa, si precisano di seguito le modalità da seguire nel caso in cui si intenda procedere in tal senso.

Si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, per la formalizzazione dell'attivazione della modalità di smart working sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazioneilavoro.it lo scambio di comunicazioni (a mezzo mail) con le quali le parti (soggetto ospitante, tirocinante e tutor del soggetto promotore) concordano di procedere in tal senso e la tabella informativa debitamente compilata con tutte le informazioni richieste (in allegato). Si specifica che l'attivazione della modalità smart working dovrà essere registrata sul diario di bordo del tirocinio in FLLab mediante la creazione dell'evento di variazione “attivazione modalità smart working”. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Tabella informativa per l'attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio in modalità smart working

Si raccomanda di non superare il limite dei 2000 caratteri massimi previsti dal campo note sul portale Regionale SIL-TOL.

CODICE TIROCINIO	
ATTREZZATURA TECNOLOGICA MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DELL'AZIENDA	
ATTREZZATURA TECNOLOGICA IN POSSESSO DEL TIROCINANTE (SE NON FORNITA DALL'AZIENDA)	
MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI ESECUZIONE DEL TUTORAGGIO A DISTANZA	
SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA EVENTUALMENTE ATTIVA PER RISCHI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' PRESSO IL DOMICILIO DEL TIROCINANTE	

Attivazione di nuovi tirocini in modalità smart working o modalità mista (presenza smart working) è possibile procedere con la richiesta di nuovi tirocini in modalità agile o mista per il solo periodo dell'emergenza COVID-19. Pertanto sarà necessario procedere mediante la procedura standard su FLLAB allegando tra i documenti necessari all'attivazione del tirocinio lo scambio di comunicazioni (a mezzo mail) con le quali le parti (soggetto ospitante, tirocinante e tutor del soggetto

promotore) concordano di procedere in tal senso e avendo cura di specificare nella sezione delle note all'interno del PFI le seguenti informazioni minime non superando il limite dei 200 caratteri:

- attrezzatura tecnologica messa a disposizione da parte dell'azienda;
- attrezzatura tecnologica in possesso del tirocinante (se non fornita dall'azienda)
- modalità di registrazione delle attività di tirocinio e di esecuzione del tutoraggio a distanza.
- In caso di modalità mista il dettaglio delle giornate svolte in presenza e quelle svolte in modalità agile

Attivazione nuovi tirocini con “modalità in presenza”. Durante l'attuale fase d'emergenza, si dovrà valutare in prima istanza se il tirocinio possa essere svolto in presenza, ferma restando la rigida attuazione delle disposizioni nazionali e regionali sulla sicurezza organizzativa e sanitaria per il contenimento del COVID -19. In tal caso è possibile procedere all'attivazione di nuovi tirocini mediante la procedura standard di Fondazione Lavoro, avendo cura di inserire all'interno del PFI le informazioni relative alle specifiche misure di sicurezza e prevenzione - di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione al virus negli ambienti di lavoro - definite a livello nazionale e regionale, previste per il settore e il luogo di lavoro ove si realizza l'attività prevista dal progetto formativo di tirocinio.

Regione Lombardia:

Riferimenti delle disposizioni regionali (nota regionale del 04/11/2020):

TIROCINI EXTRACURRICULARI AUTOFINANZIATI E FINANZIATI

Le presenti disposizioni in materia di gestione dei tirocini extracurriculari durante la fase di emergenza epidemiologica Covid – 19 costituiscono un aggiornamento e una ricognizione dei precedenti indirizzi, i quali rimangono tuttavia validi per quanto riferito alle precedenti fasi dell'emergenza e per quanto non risulta modificato o superato da nuove disposizioni.

Al di là delle presenti disposizioni, resta inteso che le indicazioni contenute nei D.P.C.M. e nelle ordinanze emanate dalle autorità competenti sono immediatamente applicabili da parte dei soggetti destinatari, in particolare per quanto riguarda le restrizioni all'esercizio delle attività, le limitazioni agli spostamenti e i protocolli di sicurezza.

1.- PROTOCOLLI DI SICUREZZA

Ai tirocinanti si applicano le indicazioni operative di cui alle ordinanze regionali e gli stessi protocolli di sicurezza definiti a livello nazionale. In presenza di più tirocinanti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di tirocinio secondo turni da concordare con il tirocinante, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

Prima dell'attivazione di un tirocinio è necessario verificare:

1) la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa che costituisce l'oggetto della formazione del tirocinante (e quindi che non vi siano restrizioni all'esercizio dell'attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere);

2) la presenza delle condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative e regionali, che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività in azienda da parte dei lavoratori (uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, orari, ecc...).

In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere sospeso.

Il soggetto promotore verifica la presenza dei requisiti sopra richiamati nelle seguenti modalità:

- acquisisce la dichiarazione del soggetto ospitante, a norma del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ivi comprese le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76, nella quale assicura l'applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dalle ordinanze regionali;

- inserisce nel progetto formativo di tirocinio (anche con un addendum in caso di proroga) l'obbligo, sia per il soggetto ospitante che per il tirocinante, di adottare le misure di sicurezza sopra citate;

- inserisce, nel progetto formativo di tirocinio, la previsione di attività che potranno essere svolte preferibilmente in modalità "a distanza", come individuate dal soggetto ospitante. La modalità "a distanza" deve essere preferibile, ove possibile, prevedendo un mix distanza-presenza, limitando il tempo di presenza allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio;

- nel caso di tirocinanti minorenni, acquisisce l'assenso dei genitori o del soggetto che ne esercita la tutela;

- assicura tutti gli altri elementi che caratterizzano e qualificano l'esperienza di tirocinio, ivi compreso il tutoraggio, anche nello svolgimento delle attività formative da svolgersi "a distanza".

Il soggetto ospitante:

- fornisce al tirocinante le prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;

- applica, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario del personale previste dalle ordinanze regionali;

- definisce tempi e modalità per lo svolgimento delle attività formative, individuando quelle che è possibile svolgere in modalità "a distanza" (in analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di smart working)

2.- GESTIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI NEI CASI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'

Nei casi in cui le attività sono sospese o soggette a riduzione, è possibile adottare le seguenti soluzioni

1. Sospendere il tirocinio:

- a. in caso di chiusura delle attività aziendali a seguito di provvedimenti restrittivi
- b. in caso di sospensione dei lavoratori (in CIG, CIGD, Fondi bilaterali, e qualunque altro tipo di ammortizzatore) a ore o a rotazione che appartengono alla stessa unità operativa e adibiti alle stesse mansioni del tirocinante, salvo accordi sindacali.

Il periodo di sospensione può essere in questi casi recuperato (vd. punto 3).

2. Far svolgere l'esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità a distanza assimilabili allo smartworking, nei casi in cui gli obiettivi del piano formativo siano riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza formativa non in presenza.

In tali casi, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia. Inoltre, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa.

In relazione agli aspetti formali, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie. Resta invece inteso che nel fascicolo del tirocinante (Dossier individuale), o in un addendum alla convenzione di tirocinio, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità.

Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

La modalità "a distanza" deve essere preferibile ove necessario per assicurare le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente, anche prevedendo un mix distanza-presenza e limitando il tempo di presenza a quanto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio.

Resta ferma la possibilità di interrompere i tirocini qualora gli obiettivi formativi del tirocinio non siano conseguibili data l'attuale situazione. Qualora le parti interessate decidano di non procedere con il recupero del tempo di sospensione attraverso la proroga della durata iniziale, la chiusura anticipata del tirocinio dovrà essere formalizzata e motivata. Di conseguenza, al momento dell'inserimento della Comunicazione di Cessazione del tirocinio in GEFO, dovrà essere allegato un documento che riporti le motivazioni del mancato recupero del periodo di sospensione. Si ricorda che tutta la documentazione relativa all'andamento dei tirocini dovrà essere tenuta agli atti dal soggetto promotore.

3.- PROROGA DEL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

I soggetti coinvolti nel tirocinio extracurricolare, (soggetto promotore, proponente, ospitante, tirocinante e tutore in caso di tirocinante minorenni), possono convenire di prorogare il tirocinio in caso di scadenza naturale dello stesso oltre che per eventi eccezionali definiti da provvedimenti delle autorità competenti.

In relazione alle due differenti circostanze il soggetto promotore attiverà due procedure di proroga del tirocinio extracurricolare alternative tra loro:

A. Proroga per termine naturale di tirocinio extracurricolare

B. Proroga per recupero sospensione di tirocinio extracurricolare

A. PROROGA PER TERMINE NATURALE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

Il tirocinio extracurricolare può essere prorogato in presenza di specifici requisiti:

- un tirocinio inizialmente programmato di sei mesi (Piano Formativo Individuale che preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3) può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di una/o più competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
- un tirocinio inizialmente programmato in dodici mesi (Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4) non può essere prorogato;
- un tirocinio inizialmente programmato in sei mesi (Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4) può essere prorogato di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di almeno una nuova competenza referenziate con EQF di livello 4

INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI PROROGA

- deve avvenire entro la scadenza del tirocinio da prorogare;
- il PFI/PP deve prevedere lo stesso soggetto promotore ed ospitante presenti nel tirocinio da prorogare;
- comporta, da parte del soggetto promotore, l'aggiornamento e la formalizzazione di proroga del PFI/PP inizialmente previsto nel tirocinio da prorogare. L'aggiornamento dovrà riguardare le sezioni relative alla durata, garanzie assicurative obbligatorie, responsabilità civile verso terzi e gli Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio. Potranno essere aggiornate anche sezioni che non comportino la modifica sostanziale del PFI/PP stesso;
- prevede l'invio della Comunicazione Obbligatoria di proroga da parte del soggetto ospitante, o altro soggetto così come definito nella Convenzione che origina il PFI/PP.
- La proroga prevede la formalizzazione di un nuovo PFI/PP

B.PROROGA PER RECUPERO SOSPENSIONE DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA COVID19

Il tirocinio extracurricolare può essere prorogato al fine di recuperare i periodi di sospensione (che non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio) per motivi legati all'emergenza epidemiologica e per fruizione di ammortizzatori da parte dei soggetti ospitanti.

Al fine di permettere al tirocinante, in caso di eventi indipendenti dalla propria volontà, di raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal proprio PFI/PP, i soggetti coinvolti nel tirocinio extracurricolare, (soggetto promotore, proponente, ospitante, tirocinante e tutore in caso di tirocinante minorenni), possono convenire di prorogare il tirocinio per "recuperare" le giornate di sospensione non fruita.

La proroga per sospensione del tirocinio durante l'emergenza Covid - 19:

- è subordinata alla verifica, da parte di tutte le parti coinvolte, delle condizioni necessarie alla ripresa del percorso formativo, ivi compresa la volontà delle parti stesse;
- deve prevedere lo stesso soggetto promotore ed ospitante presenti nel tirocinio da prorogare;
- deve essere effettuata entro la data di rientro del tirocinante e comunque entro la data di naturale scadenza del tirocinio da prorogare;
- comporta, da parte del soggetto promotore, l'aggiornamento e la formalizzazione di proroga del PFI/PP inizialmente previsto nel tirocinio da prorogare. L'aggiornamento dovrà riguardare le sezioni relative alla durata, garanzie assicurative obbligatorie e responsabilità civile verso terzi. Potranno essere aggiornati anche sezioni che non comportino la modifica sostanziale del PFI/PP stesso, non potranno essere comunque modificati le sezioni relative agli Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- prevede l'invio della Comunicazione Obbligatoria di proroga da parte del soggetto ospitante, o altro soggetto così come definito nella Convenzione che origina il PFI/PP.

Al termine della proroga, se del caso, potrà essere attivata una proroga di tirocinio di cui al precedente paragrafo A, in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale.

Infine, si precisa che i periodi di quarantena obbligatoria o di isolamento fiduciario fino all'esito definitivo di negatività dovuti al covid-19, possono essere considerati "sospensione per giustificato motivo" e quindi recuperati successivamente nel rispetto della durata massima prevista dalle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini.

In quel caso va predisposto un Addendum al Progetto Formativo sottoscritto da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che riporti il periodo di sospensione e le relative motivazioni.

Il rientro del tirocinante dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione del contagio Covid – 19 emanate dal governo e dalle autorità sanitarie competenti.

4.- COMPLETAMENTO DEL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE – "TIROCINIO A COMPLETAMENTO"

Nel caso in cui il tirocinio sia scaduto naturalmente durante il periodo di emergenza sanitaria, sarà possibile attivare un "nuovo" tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante per un periodo aggiuntivo pari a quello trascorso in sospensione e comunque non inferiore a 30 giorni solari, fermo restando il rispetto della durata massima del tirocinio prevista dalla normativa regionale.

Il soggetto promotore, quindi, verificata la volontà delle parti e la sussistenza di tutte le condizioni necessarie alla ripresa del percorso, potrà procedere con un Tirocinio a completamento.

L'attivazione di un Tirocinio a completamento, fermo restando il complessivo rispetto della normativa regionale, è subordinata alla verifica, da parte di tutte le parti coinvolte, delle condizioni necessarie alla ripresa del percorso formativo, ivi compresa la volontà delle parti stesse e deve:

- prevedere lo stesso soggetto promotore ed ospitante presenti nel tirocinio da completare;
- fare riferimento alla Convenzione ed agli obiettivi formativi, senza prevedere l'acquisizione di nuove competenze, del PFI/PP precedentemente definiti e presenti nel tirocinio da completare.

Ciò comporta, da parte del soggetto promotore, l'aggiornamento e la formalizzazione del PFI/PP inizialmente previsto nel tirocinio da completare. L'aggiornamento dovrà riguardare le sezioni relative alla durata, garanzie assicurative obbligatorie e responsabilità civile verso terzi. Potranno essere aggiornati anche sezioni che non comportino la modifica sostanziale del PFI/PP stesso, non potranno essere comunque modificati le sezioni relative agli Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio.

Qualora la Convenzione da cui origina il tirocinio da completare sia scaduta, la stessa deve essere integrata con la seguente dicitura:

“Le Parti concordano di prorogare la presente convenzione alla data di conclusione del tirocinio a completamento (indicata nel Progetto Formativo Individuale):

del tirocinante Sig_____ cognome nome (in caso di convenzione individuale), dei seguenti tirocinanti, (in caso di convenzioni collettive): Sig _____ , Sig _____;

La Convenzione integrata dovrà essere nuovamente firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante senza necessità di applicare una nuova marca da bollo.

- avere una durata minima di 30 giorni solari e massima pari al periodo di sospensione avvenuta entro il periodo di vigenza nel tirocinio da cui origina il completamento e, comunque, entro i limiti della durata originaria dello stesso o da altro documento idoneo a comprovare l'effettiva sospensione.

Tale documentazione dovrà essere inserita nel Dossier Individuale del tirocinante;

- **essere oggetto di una Comunicazione Obbligatoria di avviamento (Inizio Rapporto)** da parte del soggetto ospitante, o altro soggetto così come definito nella Convenzione del tirocinio da completare.

Tutta la documentazione attestante l'eccezionalità dell'evento dovrà essere tenuta nel Dossier Individuale del tirocinante relativo al Tirocinio a completamento.

Al termine del Tirocinio a completamento, se del caso, potrà essere attivata una proroga di tirocinio in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale.

Procedura:

In caso di sospensione del tirocinio in corso sarà necessario compilare ed inviare l'Addendum alla convenzione di tirocinio, che dovrà riportare la dicitura “Addendum - l'emergenza epidemiologica COVID-19”, compilato e firmato dal tirocinante e dal soggetto ospitante ed essere trasmesso tramite e-mail all'Ufficio Tirocini tirocini@fondazioneilavoro.it per la firma di Fondazione Lavoro.

Sul portale FLLab sarà necessario creare l'evento di sospensione del tirocinio allegando il relativo addendum firmato da tutti i soggetti interessati. Ai fini del recupero della sospensione sarà necessario richiedere, entro 4 giorni dalla data di fine tirocinio originariamente prevista, la proroga secondo le procedure standard di Fondazione Lavoro. Resta inteso che per le sedi non accreditate il caricamento dell'Addendum sul portale GEFO sarà a cura dell'Ufficio tirocini di Fondazione Lavoro, lasciando in capo al Delegato il solo caricamento del modello sul portale FLLab.

In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazioneilavoro.it l'Addendum (vedi più avanti il format) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio

a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Attivazione nuovi tirocini con “modalità in presenza” o mista (presenza e smart working) E' possibile procedere all'attivazione di nuovi tirocini mediante la procedura standard di Fondazione Lavoro, avendo cura di inserire all'interno del PFI le informazioni relative alle specifiche misure di sicurezza e prevenzione - di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione al virus negli ambienti di lavoro - definite a livello nazionale e regionale, previste per il settore e il luogo di lavoro ove si realizza l'attività prevista dal progetto formativo di tirocinio.

In caso di attivazione di tirocinio in modalità mista sarà necessario inserire all'interno del PFI la previsione di attività che potranno essere svolte preferibilmente in modalità “a distanza”, come individuate dal soggetto ospitante. In allegato alla richiesta di attivazione del nuovo tirocinio da inviare tramite FLLab dovrà essere caricata a sistema la seguente documentazione aggiuntiva:

- la dichiarazione del soggetto ospitante (su carta intestata dello stesso) nella quale assicura l'applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dall'Ordinanza regionale n.546 del 13 maggio 2020;
- copia del Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19 di cui il soggetto ospitante si è dotato, ovvero delle Istruzioni operative di Sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente;
- nel caso di tirocinanti minorenni, l'assenso dei genitori o del soggetto che ne esercita la tutela.

Attivazione di nuovi tirocini in modalità assimilabile allo smart-working sarà necessario inoltrare la richiesta di tirocinio mediante la procedura standard su FLLab, avendo cura di inserire nel campo delle note le seguenti informazioni:

- attrezzatura tecnologica messa a disposizione da parte dell'azienda;
- modalità di registrazione delle attività di tirocinio e di esecuzione del tutoraggio a distanza

Attivazione tirocinio a completamento sul diario di bordo del tirocinio, nel portale FLLab sarà necessario procedere mediante la creazione dell'evento proroga con variazione pfi/rinnovo. Salvando la richiesta di rinnovo, il sistema FLLab genera una nuova richiesta di tirocinio già compilata secondo il PFI precedente da integrare con le informazioni aggiuntive legate alla modalità scelta di svolgimento del tirocinio (con modalità a distanza, presenza in modalità mista presenza-distanza). La nuova richiesta dovrà essere ripresa nella sezione dei tirocini in bozza ripercorrendo tutte le fasi di richiesta tirocinio fino al salvataggio del pagamento e al caricamento dei relativi documenti.

N.B. Il “nuovo” tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante deve prevedere un periodo aggiuntivo pari a quello trascorso in sospensione e comunque non inferiore a 30 giorni solari, non deve prevedere l'acquisizione di nuove competenze rispetto il precedente e deve essere oggetto di una Comunicazione Obbligatoria di avviamento (Inizio Rapporto).



(IN CASO DI TIROCINIO FINANZIATO, AGGIUNGERE I LOGHI DELL'AVVISO PUBBLICO DI RIFERIMENTO)

Addendum - l'emergenza epidemiologica COVID-19 – sospensione del tirocinio extracurricolare convenzione n. _____ del _____

da redigere su carta intestata della Struttura Ospitante (Azienda/Ente)

Oggetto: Addendum - l'emergenza epidemiologica COVID-19

In riferimento al tirocinio extracurricolare, numero di convenzione, Il Soggetto Promotore FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO con sede legale in VIA CRISTOFORO COLOMBO, 456 CAP 00145 Comune ROMA Provincia RM Codice fiscale: 97322850583 Partita I.V.A.: 07979231003 rappresentato da VINCENZO SILVESTRI nato il 30/08/1959 Comune: Palermo Provincia: PA, il Soggetto Ospitante (denominazione), con sede legale in..... n... CAP... cittàProv. (..) Partita IVA / Codice Fiscale..... rappresentato/a dal/la sig./sig.ra nato/a il Comune.....Provincia, il/la tirocinante, con codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap), concordano di sospendere il tirocinio dal giorno al giorno.....per l'emergenza sanitaria, nel rispetto di quanto disposto a livello nazionale e regionale con riferimento alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19

Luogo e data.....

Firma Referente Struttura Ospitante

.....

Firma del Soggetto Promotore

.....

Firma del tirocinante

.....

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE DEL

Avvio modalità smart working

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale, - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal __/__/____ il tirocinio si svolgerà in modalità smart working a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario)

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative:

elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);

informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;

altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio : (inserire un elenco dettagliato delle attività)

Riferimento copertura assicurativa:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

Luogo e data __/__/____

Regione Marche

Riferimenti delle disposizioni regionali (Circolare ID 21340258/18/11/2020)

In riferimento all'ordinanza ministeriale del 13/11/2020, che applica il regime di contenimento del contagio a far data da domenica 15/11, come previsto dall'art 2 del DPCM del 03 novembre 2020, si forniscono alcune istruzioni per quanto le misure di restrizione alla mobilità delle persone comportano su istituti ed adempimenti di competenza dei Centri Impiego.

b) In riferimento ai tirocini extracurricolari promossi dai Centri per L'impegno e dai soggetto accreditati in Regione Marche.

Fintanto che le attività produttive, industriali artigianali, commerciali o di servizi o degli enti pubblici e aziende collegate non risultano sospese e fintantoché la Regione Marche permane tra i territori identificati con la cosiddetta "zona arancione", si ritiene che i tirocinante possano continuare l'attività formativa on the job giustificando, in fase di autocertificazione presso le autorità competenti, lo spostamento dalla propria residenza in un altro Comune (dove ha sede l'attività normativa) con la "motivazione di svolgimento di attività formative" come previsto nel progetto formativo individuale. Anche in questo caso sarà possibile una verifica in azienda (tramite registro presenze) o presso gli uffici da parte delle autorità competenti.

c) Modifiche al progetto formativo e sospensione dei tirocini extracurricolari

In ragione dei provvedimenti governativi che limitano gli orari di attività commerciali o le modalità di svolgimento di attività produttive, allo scopo di non sospendere l'attività formativa dei tirocinanti, ove ciò rientri nella volontà dell'azienda ospitante e dei tirocinanti, sono da sollecitare da parte del soggetto promotore le eventuali variazioni dell'orario di presenza nei locali aziendali. Per le eventuali sospensioni di tirocinio, dovute a chiusure aziendali connesse con i provvedimenti del governo, vale quanto già previsto con nota ID 19575383 del 29/04/2020.

La gestione della sospensione dei Tirocini trova la sua regolamentazione nella disciplina regionale in materia di Tirocini extracurricolari, di cui alla DGR n. 1474/2017 (e alla relativa modulistica approvata), alla quale si rimanda. Nello specifico l'art. 5 comma 7: "Il tirocinante ha diritto ad una sospensione, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari... Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del Tirocinio, che potrà riprendere, per il periodo residuo, nei limiti della durata totale prevista. L'eventuale recupero del periodo di sospensione, ove necessario al completamento dell'attività di formazione, dovrà essere trasmesso tramite richiesta di proroga e successiva Comunicazione Obbligatoria di proroga del Tirocinio (D.Lgs. n.181/2000, art. 4-bis)

L'articolo 7 della citata DGR n.1474/2017, al comma 3, esprime il divieto di ospitalità di tirocinanti in aziende che fruiscono di ammortizzatori sociali in costanza di rapporti di lavoro. In sede di avvio di nuovi tirocini, pertanto, si ritiene di sollecitare i soggetti promotori al rispetto delle disposizioni deliberate.

Per i tirocini attualmente in corso di svolgimento in aziende che frattanto fruiscono di cassa integrazione (causa COVID) si prevede una deroga finalizzata alla loro prosecuzione con le condizioni e le modalità di svolgimento già previste a tal proposito nella nota dello scrivente ID 19692063 del 18/05/2020.

Ai soggetti ospitanti che proseguono i tirocini anche durante la fruizione di ammortizzatori sociali (causa COVID) si richiede, dunque, oltre l'ottemperanza ai protocolli validi per lo specifico settore aziendale in tema di contenimento del contagio, anche la garanzia della presenza in sede dei dipendenti che svolgono funzione di tutor per i tirocinanti.

Le aziende che fruiscono di Cassa Integrazione, con sospensione totale dell'attività, invece, sono tenuti alla sospensione dei tirocini in corso di attuazione informando il soggetto promotore e acquisendo il consenso del tirocinante in caso di ripresa dell'attività formativa a fine sospensione.

La sospensione del tirocinio può altresì essere disposta in caso di contagio del tirocinante o in caso di isolamento cautelare disposto dalle autorità sanitarie (indipendentemente dalla durata dello stato di malattia o di isolamento raccomandato). Le specifiche motivazioni di tale caso di sospensione si ritiene consentano di derogare al limite di periodo superiore a 30 gg previsto dalla DGR n.1474/2017.

La sospensione per motivi di contagio o isolamento può anche durare per un periodo inferiore di

trenta giorni ma non può superare il limite massimo previsto dalla Delibera Regionale (ossia 1/3 della durata complessiva dell'attività di tirocinio).

In anticipo si informa che in caso di successive, diverse, ordinanze ministeriali che dovessero modificare la collocazione della Regione Marche, inserendola in "zona rossa", dalla data di efficacia di tale atto, si ritiene sin d'ora doversi disporre il divieto di proseguire i tirocini extracurricolari promossi dai servizi pubblici per il lavoro e dalle agenzie per il lavoro autorizzate e accreditate come soggetti promotori, presso aziende aventi sedi nel territorio regionale ed extraregionale.

Procedura:

In caso di sospensione del tirocinio in corso sarà necessario creare, sul diario di bordo del tirocinio in FLLab l'evento di sospensione allegando il modello fornito dalla Regione firmato da tutti i soggetti interessati e specificando la motivazione della sospensione (chiusura del soggetto ospitante, cassa integrazione totale con chiusura del soggetto ospitante, contagio del tirocinante o isolamento cautelare)

Ai fini del recupero della sospensione sarà necessario richiedere, entro la data di fine tirocinio originariamente prevista, la proroga secondo le procedure standard di Fondazione Lavoro.



ALLEGATO A8 – COMUNICAZIONE SOSPENSIONE

AL SOGGETTO PROMOTORE

Oggetto: **Comunicazione di sospensione del tirocinio** (resa ai sensi degli artt. 38 e 47 DPR n. 445/2000):

Il/La sottoscritto/a _____ residente a
_____ CAP _____ Via _____ n. _____, tirocinante presso il
soggetto ospitante: _____

DICHIARA

Di sospendere la frequenza dell'attività di inserimento lavorativo relativa al Tirocinio assegnato, **dal**
..... **al**, per la motivazione di seguito indicata (barrare la casella di
riferimento).

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio, qualora una delle motivazioni di seguito
indicate si protrae per una durata pari o superiore a trenta giorni solari. Il periodo di sospensione
non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

- MALATTIA LUNGA
- MATERNITA'
- INFORTUNIO
- ALTRO: _____

Luogo e data _____

Il/La Tirocinante _____

Per accettazione,
il Tutor del soggetto ospitante
(timbro e firma)



ALLEGATO A9 – COMUNICAZIONI INERENTI IL TIROCINIO

AL SOGGETTO PROMOTORE

Oggetto: **Comunicazioni inerenti il tirocinio** (resa ai sensi degli artt. 38 e 47 DPR n. 445/2000):

Il/La sottoscritto/a _____ residente a _____ CAP _____ Via _____ n. _____, legale rappresentante del soggetto ospitante: _____, dove si realizza il Tirocinio assegnato a: _____

Consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità:

COMUNICA

La variazione di seguito indicata (barrare la casella di riferimento):

- CAMBIAMENTO SEDE

Indicare la nuova sede:

- VARIAZIONE ORARIO DI PRESENZA IN AZIENDA

ORARIO PRECEDENTE:

GIORNO	ENTRATA ORE	USCITA ORE	ENTRATA ORE	USCITA ORE	FIRMA TIROCINANTE
LUNEDI'					
MARTEDI'					
MERCOLEDI'					
GIOVEDI'					
VENERDI'					
SABATO					
DOMENICA					

VARIAZIONE D'ORARIO:



GIORNO	ENTRATA ORE	USCITA ORE	ENTRATA ORE	USCITA ORE	FIRMA TIROCINANTE
LUNEDI'					
MARTEDI'					
MERCOLEDI'					
GIOVEDI'					
VENERDI'					
SABATO					
DOMENICA					

SOSTITUZIONE TUTOR

Indicare i dati del nuovo tutor:

Nome: _____ Cognome: _____

C.F. _____

Telefono: _____ E-mail: _____

ALTRO:

Luogo e data _____

Il legale rappresentate del
soggetto ospitante
(timbro e firma)

Per presa visione,
Il/La Tirocinante

Regione Piemonte:

Riferimenti delle disposizioni regionali

TIROCINI EXTRACURRICULARI ATTIVATI NELL'AMBITO DEL BANDO DI GARANZIA GIOVANI

- in caso di isolamento fiduciario/quarantena, a prescindere dalla percentuale di assenza, si riconosce la sospensione come malattia e la possibilità di successiva proroga per il relativo periodo. Si invita ad acquisire certificazione medica attestante lo stato di quarantena;
- in caso di tirocini attivati presso esercizi commerciali per i quali è prevista la chiusura nel fine settimana ai sensi dei provvedimenti emanati, il tirocinante sarà considerato assente giustificato e pertanto i giorni non andranno ad essere computati ai fini del calcolo del 30% di assenza;
- in caso di tirocini attivati presso esercizi per i quali è stata disposta la chiusura serale, l'eventuale riduzione dell'orario non ad andrà ad incidere sull'impegno orario previsto dal PFI e al tirocinante dovrà essere corrisposta l'indennità stabilita. E' in ogni caso possibile rimodulare l'orario per garantire il monte ore settimanale previsto, fermo restando il massimo delle 8 ore giornaliere.

TIROCINI EXTRACURRICULARI AUTOFINANZIATI: (nota del 30/10/2020 Protocollo n. 107411/A15.02B Classificazione 16.80.20)

Fermo restando le disposizioni di cui all'allegato 4 della DD n. 490 del 6/8/2020, alla luce delle recenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria, si forniscono le seguenti indicazioni riguardo alla gestione dei tirocini:

1. nel caso in cui il tirocinante debba osservare il periodo di isolamento fiduciario/quarantena si riconosce la sospensione come malattia, anche se inferiore ai 30 giorni solari e la possibilità quindi di successiva proroga per il relativo periodo. E' opportuno acquisire una dichiarazione del medico o dell'ASL attestante lo stato di isolamento/quarantena; in mancanza è sufficiente una autocertificazione del tirocinante.
2. in caso di tirocini attivati presso gli esercizi commerciali per i quali è prevista la chiusura nel fine settimana ai sensi dei provvedimenti emanati, trattandosi di assenza non imputabili al tirocinante, tali giornate non si conteggiano come assenze ai fini della frequenza mensile. Pertanto i giorni non andranno ad essere computati e se il tirocinante raggiunge il 70 % di presenza mensile l'indennità dovrà essere riconosciuta interamente. E' in ogni caso possibile rimodulare l'impegno orario settimanale, fermo restando il limite massimo delle 8 ore giornaliere di presenza.
3. in caso di tirocini attivati presso esercizi per i quali è stata disposta la chiusura serale, è possibile rimodulare l'orario per garantire il monte ore settimanale previsto, fermo restando il massimo delle 8 ore giornaliere. Nel caso in cui non sia possibile rimodulare o ridurre l'orario di presenza o qualora la riduzione dell'orario sia significativa sul percorso di tirocinio ai fini dell'attività formativa, è possibile sospendere il tirocinio: la motivazione da utilizzare sul Portale Tirocini sarà quella di "chiusura aziendale".
4. a fronte delle nuove disposizioni relative all'emergenza sanitaria, i soggetti ospitanti possono, in accordo con il soggetto promotore, ricorrere allo smart working anche per i tirocinanti secondo le indicazioni di cui alla DD. n. 490 del 6/8/2020. E' possibile prevedere anche una forma mista in presenza e modalità agile. Si ricorda che il ricorso allo smart working per i tirocini, in corso o di nuova attivazione, è consentito fino al 31/12/2020, ai sensi della sopracitata determinazione, fatto salvo ulteriori provvedimenti in merito.
5. nel caso di tirocini attivi presso aziende che richiedano la CIG o altre forme di sostegno al reddito a causa delle restrizioni previste per l'emergenza sanitaria si deve procedere ad una sospensione dei tirocini in corso e che riguardano le mansioni equivalenti a quelle coinvolte nei procedimenti sopracitati e per tutto il periodo della cassa: la motivazione da utilizzare sul Portale tirocini è "chiusura aziendale". Tali tirocini potranno essere riattivati solo quando il procedimento di CIG sarà definitivamente chiuso e tutti i dipendenti in forza saranno rientrati in servizio a pieno regime. Rimane il divieto di nuove attivazioni presso aziende che abbiano aperto procedimenti di CIG o altre forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per le mansioni equivalenti, fatto salvo specifici accordi sindacali che prevedano espressamente tale possibilità, come previsto dalla normativa di cui alla DGR 85/2017.

Procedura:

In caso di variazione di orario sarà necessario creare, sul diario di bordo del tirocinio in FLLab l'evento di variazione allegando il relativo modello standard di Fondazione, firmato da tutti i soggetti coinvolti, completo delle indicazioni sulla rimodulazione dell'orario e con tutte le firme.

In caso di sospensione del tirocinio in corso sarà necessario creare, sul diario di bordo del tirocinio in FLLab l'evento di sospensione allegando il modello standard di Fondazione firmato da tutti i soggetti interessati. Nel caso di sospensione legata alla chiusura dell'attività del soggetto ospitante decretata dal Governo la sospensione dovrà riportare la causale "emergenza sanitaria COVID 19" in alternativa, nel caso di fruizione di ammortizzatori sociali sarà necessario indicare la motivazione "chiusura aziendale per cig" infine nel caso di quarantena o isolamento del tirocinante la sospensione dovrà riportare la causale "sospensione per malattia" e dovrà essere caricata congiuntamente alla certificazione medica attestante lo stato di quarantena del tirocinante.

Ai fini del recupero della sospensione sarà necessario richiedere, entro 4 giorni dalla data di fine tirocinio originariamente prevista, la proroga secondo le procedure standard di Fondazione Lavoro.

In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazioneilavoro.it l'Addendum (vedi più avanti il format) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Attivazione nuovi tirocini con "modalità in presenza" o con "modalità mista presenza-distanza". È possibile procedere all'attivazione di nuovi tirocini mediante la procedura standard di Fondazione Lavoro, avendo cura di inserire all'interno del PFI:

- le informazioni relative alle specifiche misure di sicurezza e prevenzione - di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione al virus negli ambienti di lavoro - definite a livello nazionale e regionale, previste per il settore e il luogo di lavoro ove si realizza l'attività prevista dal progetto formativo di tirocinio;
- la descrizione delle attività che potranno essere svolte in modalità "a distanza" e delle attività per le quali è prevista invece la modalità in presenza, come individuate dal soggetto ospitante;
- l'attrezzatura tecnologica messa a disposizione da parte dell'azienda;
- le modalità di registrazione delle attività di tirocinio e di esecuzione del tutoraggio a distanza.

La richiesta di attivazione del tirocinio deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 a firma del soggetto ospitante in merito alla presa visione del "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" e all'attuazione di tutte le misure previste anche nei confronti del tirocinante. A tal fine, è possibile utilizzare il modello di autocertificazione del soggetto ospitante di cui all'Allegato 1 della Guida Operativa ad uso dei delegati – Istruzione n. 4 Attivazione e gestione di tirocini extracurricolari, integrato con le ulteriori dichiarazioni come sopra indicate.
- rilascio da parte del tirocinante di formale consenso all'attivazione del tirocinio

Attivazione di nuovi tirocini in modalità assimilabile allo smart-working E' possibile richiedere l'attivazione di nuovi tirocini in modalità smart-working per il solo periodo dell'emergenza COVID-19. A tal fine sarà necessario inoltrare la richiesta di tirocinio mediante la procedura standard su FLLab, avendo cura di inserire nel campo delle note le seguenti informazioni:

- attrezzatura tecnologica messa a disposizione da parte dell'azienda;
- modalità di registrazione delle attività di tirocinio e di esecuzione del tutoraggio a distanza.

SU CARTA INTESATA DEL SOGGETTO OSPITANTE

Ufficio Tirocini Fondazione
Consulenti per il Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma

**Richiesta attivazione modalità alternativa alla presenza in azienda del tirocinio
extracurricolaredel**

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale, - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Chiede l'autorizzazione alla modalità alternativa alla presenza in azienda a far data dal ___/___/___ secondo quanto previsto dalla relazione in allegato.

Luogo e data ___/___/___

Il soggetto ospitante

Il soggetto promotore (per accettazione)

Il tirocinante

SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO OSPITANTE

Relazione sulle attività del tirocinio extracurricolare in modalità alternativa alla presenza in azienda

Il tirocinio (*indicare il TFO*) a far data dal ___/___/___ si svolgerà in modalità *indicare modalità telematica alternativa alla presenza in azienda a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario) e con le seguenti attività (indicare un elenco dettagliato delle attività di svolgimento a distanza)*

Informativa e strumentazione consegnata da parte del soggetto ospitante al tirocinante ai fini di garantire un'adeguata formazione:

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (elenco dell'attrezzatura prevista e consegnata);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Elenco delle modalità relative al tutoraggio previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto: (*inserire un elenco dettagliato delle attività*).

Riferimento copertura assicurativa:

Regione Toscana

Riferimenti delle disposizioni regionali (ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 13 novembre 2020)

Indicazioni operative in materia di formazione professionale a seguito del dpcm 3 novembre 2020 e dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 13 novembre 2020.

In relazione all'articolo 1, comma 9, lettera s) del dpcm 3 novembre 2020 che stabilisce che "i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalita' a distanza", è stata adottata l'ordinanza n.109 del 13 novembre 2020. Si precisano i seguenti elementi di maggior dettaglio.

ATTIVITA' FORMATIVE TEORICHE DA SVOLGERE IN FAD

Tutte le **attività teoriche dei percorsi formativi** svolti dagli organismi formativi accreditati che operano sul territorio regionale, finanziati o riconosciuti dalla Regione, devono svolgersi in modalità FAD secondo le modalità tecniche regionali indicate nel periodo dell'emergenza sanitaria e riportate nelle Indicazioni operative aggiornate al 28 ottobre 2020 alle quali si rinvia per la parte relativa alla FAD. Rientrano in tali attività quelle corsuali di gruppo, le altre attività previste dal progetto (es. l'orientamento individuale e di gruppo, la selezione degli allievi e gli eventi finali).

Rimane ferma la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione di allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli altri allievi che sono in formazione a distanza.

Per svolgere l'attività nella modalità FAD, gli enti formativi dovranno inviare all'UTR competente una comunicazione. Nella comunicazione, l'Ente formativo dichiara di possedere la strumentazione tecnica per attivare la FAD sincrona e che gli allievi possiedono la strumentazione necessaria. Per il passaggio a questa modalità non è necessario alcun provvedimento formale di autorizzazione.

ATTIVITA' PRATICHE E TIROCINI

Le **attività pratiche (stage e laboratori)** possono realizzarsi in presenza. Gli stage si possono svolgere nelle imprese se quest'ultima riguarda attività economiche e produttive non sospese. Le attività in presenza si devono svolgere nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività.

I **tirocini extracurricolari** possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimento non sono state sospese e nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività.

Nel caso in cui i contenuti del Progetto Formativo dei tirocini extracurricolari consentano di adottare modalità flessibili in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale, il tirocinio può essere svolto a distanza attraverso l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) messe a disposizione dal soggetto ospitante, previo accordo con il Soggetto Promotore e il Tirocinante e conseguente modifica del Progetto Formativo. Si rinvia alla circolare del 16 marzo 2020.

CORSI SULLA SALUTE E SICUREZZA

E' consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione in FAD:

- se tali corsi rientrano nell'ambito dei corsi riconosciuti dal sistema della formazione professionale regionale (es. formazione RSPP/ASPP ecc.) e gestiti dalle agenzie formative accreditate da Regione Toscana, le modalità tecniche per la FAD sono indicate nel decreto n. 8073 del 3 giugno 2020 e ss.mm.ii.;

- in ogni caso, per tali corsi, bisogna fare riferimento alla disciplina settoriale nazionale e regionale in materia che, ad es., dettaglia cosa debba intendersi per "modalità a distanza"(es. quando è possibile ricorrere all'e-learning e quando invece va fatto ricorso alla videoconferenza sincrona...) come indicato dalla deliberazione di GR n. 536/2020 che riporta le Indicazioni fornite ai datori di

lavoro riguardo i corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sul lavoro relativamente al periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ESAMI FINALI

Per gli esami finali previsti nei **percorsi di formazione regolamentata** si applica quanto previsto dall'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante "Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria" del 21.05.2020 rep.20/90/CR5/C9 e dal decreto n. 8073 del 3 giugno 2020 e ss.mm.ii.

Per gli altri **esami finali dei percorsi formativi, ivi inclusi gli esami lefp e drop out e gli esami dei**

percorsi di qualifica e di formazione obbligatoria normati solo a livello regionale, devono essere erogati a distanza in modalità sincrona. Le prove di laboratorio o tecnico pratiche, così come sono state progettate, possono essere svolte in presenza.

E' fatta salva la possibilità di svolgere l'esame in presenza per gli allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali, contestualmente allo svolgimento on line con gli altri allievi che sono collegati per svolgere l'esame a distanza.

In casi limitati, se un alunno non possiede la strumentazione necessaria per svolgere l'esame in modalità remota, l'Agenzia può mettere a disposizione la strumentazione tecnica necessaria e predisporre delle postazioni agli alunni che ne hanno bisogno presso la sede dell'Agenzia stessa. Tali postazioni devono essere limitate e distanziate secondo le misure di prevenzione previste per le attività in presenza. Il verbale riporta il nominativo degli alunni che hanno preso parte all'esame in questa modalità.

Le prove dell'esame sono quelle approvate nel progetto formativo. Non sono previste riprogettazioni. L'Agenzia formativa comunica all'UTR competente le prove che si svolgeranno da remoto e le eventuali prove che si dovranno svolgere in presenza. Comunica altresì di avere la strumentazione informatica necessaria e di aver accertato che gli allievi abbiano la strumentazione tecnologica idonea a svolgere l'esame finale in remoto. Segnala eventuali casi rientranti tra quelli che necessitano di collegarsi dalla sede dell'Agenzia. Si tratta di una comunicazione e non di una autorizzazione.

Se la richiesta per la nomina della Commissione d'esame era stata già inviata agli UTR competenti, l'Agenzia formativa comunica con nota integrativa le informazioni richieste.

La Commissione d'esame si riunisce in presenza.

Se un commissario è in isolamento o in quarantena preventiva, qualora non ne fosse possibile la sostituzione, la commissione si svolge a condizione che il commissario assente possa partecipare da remoto e in modalità sincrona audiovideo in modo da garantire la contestuale presenza dei commissari per tutta la durata della sessione di esame. Gli altri commissari partecipano comunque in presenza. Per la firma della documentazione inerente l'esame, qualora il commissario che partecipa in remoto non disponga della firma digitale o della posta certificata personale, provvederà, via email, a dare conferma di lettura e condivisione degli atti e degli esiti delle valutazioni e a firmare appena ciò gli sarà possibile.

Nel caso siano presenti candidati che si trovino in isolamento o in quarantena preventiva (emergenza covid) che non possono partecipare alla prova pratica in presenza, l'organismo formativo valuta, previo raccordo con l'UTR competente, una delle seguenti possibilità:

- rinviare la data dell'esame;
- organizzare una sessione di esame suppletiva per svolgere la sola prova pratica;
- verificare con l'UTR competente la possibilità di inserire il candidato in una sessione di esame organizzato dalla stessa Agenzia o da altra Agenzia;
- in via eccezionale, e solo per questa casistica, può proporre una riprogettazione della prova pratica per sostituire quella approvata nel progetto formativo con un'altra realizzabile in modalità a distanza. La sostituzione della prova interessa tutta la classe. La riprogettazione sarà autorizzata dall'UTR solo se l'Agenzia fornirà evidenza dichiarando che la nuova prova permette di ottenere risultati osservabili e misurabili anche a distanza. In questo caso, l'Agenzia richiede all'UTR competente, almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'esame, la riprogettazione della prova.

L'UTR procede ad una valutazione con il supporto del Settore "Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema". L'UTR comunica, via email, all'organismo formativo l'esito della verifica in merito alla riprogettazione della prova.

Procedura:

In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità a distanza, si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare

la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazione lavoro.it la tabella informativa debitamente compilata ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro di un nuovo progetto formativo che dovrà debitamente essere firmato da tutti i soggetti coinvolti, inoltrato per mail all'indirizzo tirocini@fondazione lavoro.it ai fini dell'immediata trasmissione al cpi competente e successivamente caricato su FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di riportare nel registro individuale del tirocinante le attività e le modalità di monitoraggio, di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Tabella informativa per attivazione modalità di prosecuzione del tirocinio a distanza

CODICE TIROCINIO	
DATA INIZIO MODALITA' DI PRESUCUZIONE DEL TIROCINIO A DISTANZA	
STRUMENTI TECNOLOGICI FORNITI AL TIROCINANTE	
MODALITA' A GARANZIA TUTORAGGIO	
ASSICURAZIONE INAIL (indicare se dive rsa da quella iniziale)	

Attivazione nuovi tirocini con modalità in presenza. È possibile procedere all'attivazione di nuovi tirocini mediante la procedura standard di Fondazione Lavoro, avendo cura di inserire all'interno del PFI:

- le informazioni relative alle specifiche misure di sicurezza e prevenzione - di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione al virus negli ambienti di lavoro - definite a livello nazionale e regionale, previste per il settore e il luogo di lavoro ove si realizza l'attività prevista dal progetto formativo di tirocinio;
- l'obbligo, sia per il soggetto ospitante che per il tirocinante, di adottare le misure di sicurezza sopra citate;

La richiesta di attivazione del tirocinio deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione del soggetto ospitante nella quale assicura l'applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dalle Ordinanze regionali (cfr. Allegato);
- copia del Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19 di cui il soggetto ospitante si è dotato, ovvero delle Istruzioni operative di Sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente.

Attivazione di nuovi tirocini in modalità a distanza È possibile procedere con la richiesta di nuovi tirocini in modalità agile per il solo periodo dell'emergenza COVI-19. Pertanto sarà possibile procedere mediante la procedura standard su FLLAB avendo cura di specificare nella sezione delle note all'interno del PFI le seguenti informazioni minime:

- attrezzatura tecnologica messa a disposizione da parte dell'azienda;
- modalità di registrazione delle attività di tirocinio e di esecuzione del tutoraggio a distanza.

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO OSPITANTE IN MATERIA DI SICUREZZA SANITARIA

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____, nato a _____,
il _____, CF _____ nella sua
qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa/Ente
_____, soggetto ospitante del tirocinio n.
_____, c.f./p.iva _____ domiciliato per la
carica presso la Sede della medesima, sita nel Comune di _____ Prov _____
Cap _____ in Via _____ n _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

- di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii;
- di aver applicato, al fine di garantire la salute e la sicurezza suoi luoghi di lavoro dei tirocinanti, relativamente anche alle procedure ed alle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, nei confronti dei medesimi tirocinanti tutti i protocolli, le disposizioni e le linee guida regionali e per le attività, in essi non contemplati, i protocolli, le disposizioni e le linee guida nazionali, già previsti per i lavoratori dipendenti nel settore di riferimento o in settori analoghi, nei quali rientra l'attività del soggetto ospitante. Tali misure sono state contestualizzate alla natura dell'attività, avuto riguardo alle esigenze specifiche delle persone con disabilità e di aver fornito allo stesso tutti i necessari dispositivi;
- di aver assicurato adeguate misure per la sicurezza sanitaria del tirocinante relativamente alle modalità di affiancamento da parte del tutor aziendale.

(luogo e data)

(Firma del Legale rappresentante)

Allegata copia del documento di identità in corso di validità

Regione Umbria

Disposizione Regionale tirocini finanziati Umbria Attiva Giovani e Adulti

Con riferimento ai tirocini attivati nell'ambito del programma Umbria Attiva Giovani e Adulti, considerate le misure preventive disposte dalla normativa vigente qualora il tirocinante e/o il tutor fossero positivi al virus COVID-19 o fossero soggetti a misura di quarantena, di isolamento fiduciario o ad un qualunque altro provvedimento restrittivo legato all'emergenza sanitaria da COVID-19, questi devono prontamente e formalmente comunicarlo al Soggetto Promotore e al Soggetto Ospitante specificando il relativo periodo di durata; la documentazione prodotta deve essere conservata nel rispetto della normativa privacy. Con l'adozione di un provvedimento restrittivo a carico del tirocinante e/o del tutor il tirocinio viene sospeso.

1° Qualora il provvedimento restrittivo a carico del tirocinante abbia una durata pari o superiore a quindici giorni nel registro di tirocinio deve essere riportata per ogni mese di durata della sospensione la seguente dicitura: "Emergenza sanitaria da COVID-19 - adozione di misure di contenimento del contagio dal al".

2° Nel caso in cui il provvedimento restrittivo adottato nei confronti del tirocinante abbia una durata inferiore ai quindici giorni è facoltà del tirocinante sospendere il tirocinio per quindici giorni. Il tirocinante deve comunicare al Soggetto Ospitante e al Soggetto Promotore la propria volontà di usufruire di tale facoltà. Nel registro di tirocinio deve essere riportata la seguente dicitura: "Emergenza sanitaria da COVID-19 - adozione di misure di contenimento del contagio – 15 giorni". Nel caso in cui il tutor sia soggetto ad una misura di contenimento del contagio:

a) Il tirocinio può continuare o essere ripreso qualora il Soggetto ospitante nomini un tutor sostitutivo. La sostituzione deve essere comunicata all'indirizzo: gestirocini@regione.umbria.it e nella stessa deve essere specificato il nome del tutor sostituito, il nome del nuovo tutor, il periodo di durata della sostituzione, il ruolo aziendale ricoperto e la sintesi delle attività svolte dal tutor. Si ricorda che al momento della richiesta di variazione del tutor il nominativo del nuovo tutor deve essere già stato inserito nella anagrafica del Catalogo Tirocini.

b) Qualora il Soggetto Ospitante non potesse individuare un tutor sostitutivo il tirocinio può essere ripreso al termine dell'efficacia del provvedimento restrittivo.

Nel caso in cui il provvedimento restrittivo a carico del tutor abbia una durata inferiore a quindici giorni o tra la data di inizio del provvedimento restrittivo e la nomina del nuovo tutor intercorrano meno di quindici giorni è facoltà del tirocinante sospendere il tirocinio per quindici giorni. Il tirocinante deve comunicare al Soggetto Ospitante e al Soggetto Promotore la propria volontà di usufruire di tale facoltà. Nel registro di tirocinio deve essere riportata la seguente dicitura: "Emergenza sanitaria da COVID-19 – Tutor – adozione misure di contenimento del contagio dal al (o in alternativa) 15 giorni".

Qualora la sospensione del tirocinio abbia una durata pari o superiore a quindici giorni il tirocinante ha la possibilità di recuperare il periodo di sospensione al termine del tirocinio.

Nell'ambito della Piattaforma Siru i suddetti periodi di sospensione pari o superiori a quindici giorni devono essere inseriti come CHIUSURA AZIENDALE.

La chiusura aziendale disposta in ragione di un provvedimento restrittivo adottato per il contenimento del contagio da COVID-19 deve essere comunicata all'indirizzo gestirocini@regione.umbria.it specificandone la durata, la tipologia e il destinatario.

Nel caso in cui il provvedimento restrittivo adottato a carico del tirocinante e/o del tutor abbia una durata inferiore ai quindici giorni e il tirocinante decida di non usufruire della facoltà di sospendere il tirocinio per quindici giorni, il periodo di sospensione non deve essere inserito nel registro di tirocinio costituendo un'assenza, i periodi non possono essere recuperati e non danno diritto all'erogazione della relativa indennità.

Le suddette modalità operativo-gestionali trovano applicazione ogni volta in cui i destinatari dei provvedimenti restrittivi possano essere soggetti che si rapportano con il tirocinante e che possano avere effetti diretti sull'esecuzione del tirocinio.

I tirocini in corso di svolgimento e quelli che verranno attivati potranno essere svolti, tenendo sempre in considerazione l'attività svolta dal Soggetto Ospitante e il progetto formativo, in presenza, a distanza o in forma mista.

Qualora il tirocinio sia svolto a distanza o in forma mista il Soggetto Promotore dovrà inviare ad ARPAL Umbria il modello 5B (cfr in allegato) seguendo le indicazioni in precedenza comunicate.

Sono **SOSPESI**:

- i tirocini che si stanno svolgendo presso i Soggetti Ospitanti le cui attività sono state temporaneamente chiuse per effetto del D.P.C.M 24 ottobre 2020. La sospensione del tirocinio avrà la durata del periodo normativamente indicato e dovrà essere comunicata dal Soggetto Ospitante al Soggetto Promotore. Nel registro di tirocinio deve essere riportata la seguente dicitura: “Emergenza sanitaria da COVID-19 – chiusura temporanea ex D.P.C.M. 24 ottobre 2020 dal al ” (qualora intervengano successivi provvedimenti normativi che integrino-modifichino-cancellino le previsioni contenute nel D.P.C.M. richiamato occorrerà far riferimento alla normativa vigente);

- i tirocini per i quali il Soggetto Ospitante non può assicurare l’ottemperanza delle misure preventive previste nel Protocollo sicurezza. La sospensione dovrà essere comunicata dal Soggetto Ospitante al Soggetto Promotore indicando la relativa durata. Per il periodo di riferimento nel registro di tirocinio deve essere riportata la seguente dicitura: “Emergenza sanitaria da COVID-19 – Protocollo Sicurezza - sospensione dal al ”

Nell’ambito della Piattaforma Siru le suddette sospensioni dovranno essere inserite come **CHIUSURA AZIENDALE**.

Si ricorda che una sospensione per essere riconosciuta come **CHIUSURA AZIENDALE** deve avere una durata pari o superiore a 15 giorni.

Per quanto riguarda i tirocini che si svolgono nei settori per i quali il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 ha previsto una contrazione dell’orario di apertura, i Soggetti Ospitanti dovranno rideterminare l’articolazione oraria del tirocinio in modo che venga consentito al tirocinante di svolgere il monte orario indicato nel progetto formativo pur nel rispetto delle prescrizioni restrittive indicate nei provvedimenti normativi vigenti e nei Protocolli di sicurezza. La nuova articolazione oraria definita, preferibilmente di concerto tra le parti, dovrà essere comunicata al Soggetto Promotore che dovrà comunicarla ad ARPAL Umbria.



ARPAL UMBRIA

Servizio Offerta politiche e servizi territoriali Perugia

Via Palermo 86/A

06124 Perugia

Pec: lavoroperugia@pec.arpalumbria.it

Dichiarazione di svolgimento delle attività di tirocinio a distanza

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)

In rappresentanza dell'Ente/Azienda ospitante

_____ P.IVA/C.F. _____ con sede
a _____ prov _____

Via _____ n° _____ CAP _____

Recapito telefonico _____ e-mail _____

e

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del tirocinante) _____

nato/a a _____ il _____

residente

a _____ prov _____

Via _____ n° _____ CAP _____

Recapito telefonico _____ e-
mail _____

domiciliato in (se diverso dalla residenza) _____ prov.

Via _____ n° _____ CAP _____

con riferimento al tirocinio extracurricolare ID Progetto formativo N. _____

profilo professionale di riferimento _____



Preso visione delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti, nazionali e regionali, in materia di emergenza sanitaria COVID – 19, nonché di quelle stabilite dal Arpal Umbria

DICHIARANO

di attivare o riprendere lo svolgimento del tirocinio con modalità a distanza presso il domicilio del tirocinante a decorre dal _____

per le seguenti
attività: _____

Luogo e data _____

Firma soggetto ospitante _____

Firma tirocinante _____

Timbro e firma del soggetto promotore

La presente *deve essere trasmessa tramite **PEC** al seguente indirizzo:*

lavoroperugia@pec.arpalumbria.it

Regione Veneto:

Disposizione Regionale: Indicazioni per la gestione dei tirocini nel caso il tirocinante sia obbligato a periodi di isolamento o quarantena o nel caso il tirocinio si svolga in attività sospese e con restrizioni di orario ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.

TIROCINI EXTRACURRICULARI AUTOFINANZIATI E FINANZIATI

Si comunica che nel caso in cui:

- il tirocinante sia sottoposto all'obbligo di isolamento o quarantena Per tali periodi il tirocinio è da ritenere sospeso. Si potrà recuperare il periodo non svolto alla scadenza naturale per la durata corrispondente la sospensione, anche per periodi inferiori a 30 giorni.
- il tirocinio sia stato avviato in attività aziendale sospesa ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020 Tale tirocinio dovrà essere sospeso, anche nel caso sia stato finanziato dalla Regione con il Fondo Sociale Europeo (FSE). La scadenza del tirocinio potrà essere differita di un periodo pari a quello della sospensione ovvero di 30 giorni (dal 26 ottobre al 24 novembre 2020) salvo nuove proroghe della sospensione dell'attività.
- il tirocinio sia stato avviato in attività soggette a restrizioni di orario e il progetto preveda lo svolgimento in un orario non consentito. Tale tirocinio, se non potrà essere svolto interamente in orario consentito, dovrà essere sospeso, anche quelli finanziati con il FSE, per tutto il periodo di efficacia del DPCM.

Per quanto concerne l'indennità di partecipazione al tirocinio si precisa che non sussiste l'obbligo di corrisponderla durante il periodo di sospensione della esperienza (art. 14 comma 3 DGR 1816/2017).

TIROCINI EXTRACURRICULARI FINANZIATI: sospensione dal 5 novembre di tutte le attività formative in presenza.

Con riferimento all'entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020 e alla norma contenuta nell'art. 1, comma 9 lettera s) "I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza", si comunica che a far data dal 5 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 (e comunque fino ad eventuale proroga stabilita con successivo DPCM), tutte le attività formative integrate nell'offerta formativa regionale, ovvero approvate con provvedimento regionale, sono da considerarsi sospese nella modalità in presenza. La disposizione si applica a tutte le tipologie di attività (formazione frontale, stage/tirocinio) relative all'offerta regionale di Iefp, di Formazione superiore e di Formazione continua, siano esse a finanziamento che a riconoscimento. Restano realizzabili in presenza, nel più stretto rispetto dei protocolli vigenti, le attività laboratoriali dei percorsi ordinamentali (Iefp, Ifts, ITS Academy) e le attività dedicate ad alunni con disabilità e bisogni educativi speciali alla luce dell'ulteriore norma contenuta nel medesimo art. 1, comma 9 lettera s): "Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata".

Per quanto non contenuto nella presente comunicazione, si rinvia al testo del DPCM.

Procedura:

In caso di variazione di orario: sarà necessario creare, sul diario di bordo del tirocinio in FLLab l'evento di variazione allegando il relativo modello standard di Fondazione, firmato da tutti i soggetti coinvolti, completo delle indicazioni sulla rimodulazione dell'orario e con tutte le firme.

In caso di sospensione del tirocinio in corso sarà necessario creare, sul diario di bordo del tirocinio in FLLab l'evento di sospensione allegando il modello standard di Fondazione firmato da tutti i soggetti interessati. Nel caso di sospensione legata alla quarantena o isolamento del tirocinante la sospensione dovrà riportare la causale "sospensione per malattia" e dovrà essere caricata congiuntamente alla certificazione medica attestante lo stato di quarantena del tirocinante.

Ai fini del recupero della sospensione sarà necessario richiedere, entro 4 giorni dalla data di fine tirocinio originariamente prevista, la proroga secondo le procedure standard di Fondazione Lavoro.

Attivazione nuovi tirocini con “modalità in presenza”. È possibile procedere all’attivazione di nuovi tirocini mediante la procedura standard di Fondazione Lavoro, avendo cura di inserire all’interno del PFI le informazioni relative alle specifiche misure di sicurezza e prevenzione - di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione al virus negli ambienti di lavoro - definite a livello nazionale e regionale, previste per il settore e il luogo di lavoro ove si realizza l’attività prevista dal progetto formativo di tirocinio.

Attivazione nuovi tirocini con “modalità a distanza”. È possibile procedere all’attivazione di nuovi tirocini mediante la procedura standard di Fondazione Lavoro, avendo cura di inserire all’interno del PFI le seguenti informazioni:

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata al tirocinante);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio: (inserire un elenco dettagliato delle attività. Ad esempio videochiamata ecc.).

Attivazione nuovi tirocini con “modalità mista presenza/distanza”. E’ possibile procedere all’attivazione di nuovi tirocini mediante la procedura standard di Fondazione Lavoro, avendo cura di inserire all’interno del PFI le seguenti informazioni:

- descrizione delle attività che potranno essere svolte in modalità “a distanza” e delle attività per le quali è prevista invece la modalità in presenza, come individuate dal soggetto ospitante;
- elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata al tirocinante);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio: (inserire un elenco dettagliato delle attività. Ad esempio videochiamata ecc.).